

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **227**

Seduta pomeridiana del 30 aprile 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Petra BANDI, segue Leopoldo PITALI, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.36.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 227ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 223 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente della Regione Fedriga e il consigliere Zanon.

(I congedi sono concessi)

Comunica, inoltre, che i consiglieri Spagnolo, Bidoli e Barberio, nonché gli assessori Callari, Rosolen, Gibelli e Bini seguiranno la seduta per via telematica.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)” **(130)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE comunica che si riprendono ora i lavori con il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti al Capo XI relativo alle disposizioni in materia di salute di competenza dell'Assessore Riccardi.

All'articolo 135 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento soppressivo (135.1)

“L'articolo 135 del presente disegno di legge è soppresso.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 135.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (tutti favorevoli alla soppressione dell'articolo), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo), BORDIN e l'Assessore ROBERTI (i quali dichiarano di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

Dopo una prima votazione annullata, il mantenimento dell'articolo 135, posto in votazione, in termini regolamentari, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 bis:

BASSO

Emendamento aggiuntivo (135 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

<<135 bis

(Residenzialità per anziani)

1. Al comma 41 dell'articolo 2 della L.R. 26/2020 (Legge di Stabilità 2021) le parole: <<definitiva ed esecutiva>> sono soppresse."

Note: L'art. 2 comma 41 della LR 26/2020 autorizza la Regione a concedere al Comune di Pordenone un contributo pari a 884.000,00 € per l'affidamento, in via diretta o per il tramite dell'ASP Umberto I, della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di costruzione di una nuova casa di riposo.

Verificato il quadro economico dell'opera e la documentazione posta a base del concorso di progettazione, si evince che la spesa di € 884.000,00 comprende anche le fasi precedenti alla progettazione definitiva ed esecutiva.

L'emendamento in oggetto togliendo le parole "definitiva ed esecutiva" dopo la parola "progettazione" consente di anticipare il finanziamento alla fase progettuale di massima. Il presente emendamento non comporta oneri finanziari o minori entrate.

Il consigliere BASSO illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE, quindi, pone subito in votazione l'emendamento 135 bis.1, istitutivo dell'articolo 135 bis, che viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 ter:

BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (135 ter.1)

"Dopo l'articolo 135 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 ter

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 7 della L.R. 26/2017, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 107 della L.R. 13/2020, le parole <<31 agosto 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 agosto 2022>>.>>."

Note: Con il presente emendamento, nelle more di una annunciata revisione della normativa di riferimento e stante il perdurare per un secondo anno della grave crisi economica che ha colpito e che colpirà il settore dei pubblici esercizi a causa delle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, si persegue l'obiettivo di ampliare, per le attività di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 7, della L.R. 26/2017, il termine di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della LR 1/2014 (adeguamento che, a normativa vigente, dovrebbe avvenire entro il 31 agosto del corrente anno), portandolo al 31.08.2022. Infatti, le gravi circostanze legate all'emergenza Covid-19 hanno determinato un'impossibilità da parte della Regione di dedicare le adeguate risorse utili a supportare il processo della riconversione. La suddetta proposta di proroga risulta quindi confacente ad accompagnare adeguatamente la riconversione degli esercizi pubblici, attraverso interventi strutturati, coerenti con le progettualità biennali previste dal Programma regionale sul Disturbo da gioco d'azzardo, finanziato dal Ministero della Salute. A tal fine, la Giunta è impegnata ad adottare specifiche misure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 ter della L.R. 1/2014.

L'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

L'emendamento 135 ter.1 è stato precedentemente ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 quater:

ZALUKAR

Emendamento aggiuntivo (135 quater.1)

"Dopo l'articolo 135 ter del DDL n. 130/2021 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 135 quater

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 22/2019)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è inserito il seguente comma:

<<2 bis) nelle sedi distrettuali di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono assicurati altresì una Struttura di Pronto Soccorso e un Struttura di medicina dipendenti dal presidio ospedaliero di Il livello "Santa Maria della Misericordia" di Udine.>>."

Il consigliere ZALUKAR illustra tale emendamento.

Nella successiva discussione prendono la parola il consigliere USSAI e l'Assessore RICCARDI.

Intervengono, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (i quali si dichiarano favorevoli) e MORETTI (il quale si dichiara contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara contrario), BORDIN e l'Assessore ROBERTI (i quali dichiarano di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Zalukar, l'emendamento 135 quater.1, istitutivo dell'articolo 135 quater, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 4: favorevoli 8, contrari 31).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 quinquies:

ZALUKAR

Emendamento aggiuntivo (135 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 135 quater del DDL n. 130/2021 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 135 quinquies

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 22/2019)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Ai fini di una sempre maggiore umanizzazione delle prestazioni, della tutela della privacy della persona e altresì della riduzione del rischio di infezioni intra ospedaliere, i Presidi ospedalieri della Regione adottano, nelle modalità e con i tempi di cui al comma 6 ter, la stanza con letto singolo quale requisito strutturale per l'assistenza.

6 ter. L'organizzazione dell'assistenza ospedaliera in base al requisito della stanza a letto singolo si compie entro il 31/12/2026. Con apposita deliberazione della Giunta regionale è approvato il "Piano di riqualificazione dei posti letto ospedalieri" che prevede almeno:

- a) il programma di riqualificazione delle strutture esistenti;
- b) la valutazione del fabbisogno di eventuali nuove strutture ospedaliere;
- c) il cronoprogramma della riqualificazione;
- d) le deroghe alla stanza con letto singolo fondate da particolari esigenze cliniche.

6 quater. Lo sviluppo del Piano di cui al comma 6 ter trova spazio, quale obiettivo annuale, in una sezione dedicata delle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 50.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 6 bis dell'articolo 26 della legge regionale 22/2019, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 56 milioni di euro, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo di nuova istituzione)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di complessivi 56 milioni di euro, suddivisi in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970094 "Nuovi provvedimenti legislativi - parte investimenti)>>."

Il consigliere ZALUKAR illustra tale emendamento.

Nella successiva discussione prendono la parola il consigliere USSAI (il quale, tra l'altro, chiede lo stralcio dell'articolo) e l'Assessore RICCARDI.

In sede di replica, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole), SERGO (il quale si astiene) e MORETTI (il quale si dichiara contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN e l'Assessore ROBERTI (i quali si dichiarano tutti contrari).

Il PRESIDENTE, constatato che il consigliere ZALUKAR si dichiara contrario allo stralcio, a seguito della richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Zalukar, l'emendamento 135 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 135 quinquies, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 5: favorevoli 2, contrari 35, astenuti 5).

Il PRESIDENTE ricorda che, in base al Regolamento interno, le votazioni mediante procedimento elettronico con registrazioni dei nomi devono essere richieste dal Capogruppo o da almeno 6 consiglieri.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 sexies:

LIGUORI, BIDOLI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (135 sexies.1)

"Dopo l'articolo 135 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 sexies

(Prestazioni in risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19 per la tutela della salute delle persone affette da sensibilità chimica multipla)

1. Al fine di garantire adeguate prestazioni sanitarie alle persone affette da sensibilità chimica multipla, durante l'emergenza epidemiologica la Regione assicura la predisposizione di adeguati protocolli di accoglienza ospedalieri che consentano di accedere ai servizi sanitari senza rischi per la salute e l'impiego, in almeno una struttura ospedaliera del Friuli Venezia Giulia, del trattamento con il plasma iperimmune ai soggetti positivi al SARS-CoV-2 allergici ai farmaci.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Nota: L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Prendono la parola, in sede di discussione, il consigliere USSAI (il quale, tra l'altro, propone un subemendamento orale all'emendamento 135 sexies.1: "al comma 1 le parole: <<, del trattamento con il plasma iperimmune ai soggetti positivi al SARS CoV 2 allergici ai farmaci>> sono soppresse"), l'Assessore RICCARDI e la consigliera LIGUORI (la quale accoglie il subemendamento orale).

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (i quali si dichiarano favorevoli) e MORETTI (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN e la Giunta (i quali si dichiarano tutti contrari).

L'emendamento 135 sexies.1, istitutivo dell'articolo 135 sexies, come subemendato oralmente, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 septies:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (135 septies.1)

"Dopo l'articolo 135 sexies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 septies

(Olio di cannabis ad uso terapeutico)

1. Al fine di ridurre l'elevato costo sostenuto dai pazienti per l'acquisto dell'olio di cannabis ad uso terapeutico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more dell'individuazione di un laboratorio in Friuli Venezia Giulia che esegua l'analisi del titolo in THC e CBD obbligatorio per legge, a rimborsare alle farmacie aperte al pubblico, per il tramite delle Aziende sanitarie regionali, il costo sostenuto dalle stesse per la titolazione effettuata presso laboratori extraregionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970091).>>."

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Nella successiva discussione intervengono la consigliera SANTORO (la quale, tra l'altro, chiede, con l'assenso della proponente, di apporre la propria firma all'emendamento), il consigliere USSAI (il quale chiede, con l'assenso della proponente, di apporre la propria firma e la firma dei consiglieri Sergo, Dal Zovo e Capozzella, all'emendamento) e l'Assessore RICCARDI.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (i quali si dichiarano tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT (il quale si dichiara contrario) e BORDIN e, per la Giunta, l'Assessore ROBERTI (i quali dichiarano di condividere le valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 135 septies.1, istitutivo dell'articolo 135 septies, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 octies:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (135 octies.1)

"Dopo l'articolo 135 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 octies

(Prestazioni di telemedicina per la prevenzione e gestione del disagio psicologico di bambini e adolescenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19)

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno a bambini e adolescenti e alle loro famiglie durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in applicazione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 dicembre 2020 sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina", la Regione promuove l'erogazione da parte degli enti del Servizio sanitario regionale di prestazioni di telemedicina, in particolare di teleconsulto e teleassistenza individuale e di gruppo, dirette alla prevenzione e gestione del disagio psicologico di bambini e adolescenti a seguito del periodo di isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Nota: L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (i quali si dichiarano tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (i quali si dichiarano contrari) e, per la Giunta, l'Assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 135 octies.1, istitutivo dell'articolo 135 octies, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 nonies:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (135 nonies.1)

"Dopo l'articolo 135 octies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 nonies

(Misure di sostegno ai pazienti oncologici in condizioni di svantaggio economico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle persone fragili acuitasi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a concedere un contributo di 1.000 euro ai pazienti oncologici che versano in particolari condizioni oggettive di svantaggio per la copertura delle spese di affitto o mutuo della prima abitazione.

2. Con regolamento regionale da approvare, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i requisiti dei beneficiari, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande nonché le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 - 2023 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE).>>

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970091).>>."

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Intervengono, quindi, per la replica, i Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (i quali si dichiarano favorevoli), MORETTI (il quale si dichiara contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (i quali si dichiarano contrari) e l'Assessore ROBERTI per la Giunta (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 135 nonies.1, istitutivo dell'articolo 135 nonies, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 decies:

DA GIAU, MORETTI, COSOLINI, SANTORO, IACOP, SHAURLI

Emendamento aggiuntivo (135 decies.1)

"Dopo l'articolo 135 nonies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 decies

(Modifiche alla legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono inseriti i seguenti:

<<3.bis. Ai sensi dell'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 i Comuni ricadenti nei territori di competenza delle Aziende sanitarie in almeno uno dei loro cimiteri comunali realizzano un reparto speciale e separato per le sepolture di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

3 ter. I cimiteri di cui al comma 3 bis sono individuati dalle Conferenze dei sindaci di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011, n. 12 è inserito il seguente:

<<2 bis. In almeno uno dei cimiteri comunali ricadenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda sanitaria deve essere presente un reparto speciale e separato per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nei cimiteri di cui all'articolo 27, comma 3 ter, sono ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone professanti un culto diverso da quello cattolico morte o residenti in vita nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria di riferimento.>>."

Nota: Il presente emendamento modifica le disposizioni della legge regionale del 21 ottobre 2011, n. 12 in materia funeraria e di polizia mortuaria, al fine di individuare una modalità uniforme in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, al capo XX, articolo 100.

La consigliera DA GIAU illustra tale emendamento.

Nella discussione intervengono il Relatore di minoranza HONSELL, il consigliere COSOLINI e l'Assessore RICCARDI (il quale, tra l'altro, chiede il ritiro dell'emendamento).

La consigliera DA GIAU ritira l'emendamento 135 decies.1

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 undecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 undecies.1)

"1. Dopo l'articolo 135 decies è inserito il seguente:

<<Art. 135 undecies

(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 45/2017)

1. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo omnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2 Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.>>;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.

<<3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università ed i relativi oneri.>>;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa.>>;

f) al comma 11, dopo le parole: <<corsi di laurea>> sono inserite le seguenti:<<e del corso di laurea magistrale>>;

g) al comma 12, la parola: <<laurea>> è sostituita dalla seguente: <<studio>>;

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa.>>

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/7050)

3. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 61.250 euro suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2022 e di 43.750 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/7050)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/7051)

5. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 1, lettere f) e g), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/7052)>>."

Relazione: La norma proposta intende estendere, dietro stipula di apposito protocollo d'intesa, alle annualità di laurea magistrale il finanziamento regionale già previsto a favore delle Università della regione a sostegno delle lauree triennali per le professioni sanitarie (infermieristiche e ostetrica/o, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione), prevedendo un contributo in misura fissa per ciascun anno di corso magistrale, attivato nell'ambito del fabbisogno regionale, per sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari regionali.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 undecies.1, istitutivo dell'articolo 135 undecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 duodecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 duodecies.1)

"1. Dopo l'articolo 135 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 135 duodecies

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/2012)

1. All'articolo 7 della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6>>;

b) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

<<c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6>>;

c) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

<<d) svolgono esclusivamente il servizio di ricovero animali>>;

d) al comma 7 dopo le parole: <<responsabile sanitario.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia convenzionata, a decorrere dal 1 gennaio 2022, non deve essere convivente, né legato da rapporti di coniugio, unione civile, parentela o affinità fino al quarto grado con le persone fisiche o con i soci delle persone giuridiche proprietarie o gestrici della struttura. Il responsabile sanitario attua i programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrive le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato.>>."

Relazione: In Regione sono presenti 10 strutture di ricovero e custodia di cui 3 pubbliche e 7 private. Questi emendamenti riguardano le strutture private convenzionate e al fine di incentivare le adozioni dei cani anche al fine di diminuire la spesa pubblica sostenuta dai Comuni, sono stati modificati i criteri di prelazione.

Al fine di escludere un conflitto di interessi si propone che il direttore sanitario della struttura privata convenzionata non debba avere relazioni di coniugio, di convivenza o gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con i titolari della struttura. Inoltre, al fine di incrementare le adozioni dei cani nei canili con il conseguente risparmio della spesa pubblica, si prevede che il responsabile sanitario debba attuare programmi per aumentare gli indici di adottabilità e sottoscrivere le schede sanitarie e comportamentali di ciascun cane ricoverato da inviare ai comuni in caso di richiesta.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Nella successiva discussione prendono la parola i consiglieri DAL ZOVO e MORETTI.

Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 duodecies.1, istitutivo dell'articolo 135 duodecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 terdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 terdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 135 duodecies è inserito il seguente:

<<Art. 135 terdecies

(Riqualificazione degli operatori del sistema integrato)

1. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo valorizzando le competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.>>;

b) il comma 8 è abrogato;

c) al comma 10 sexies sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: <<partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e>> sono soppresse;

2) le parole: <<fino al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2024>>;

3) le parole: <<Dall'1 gennaio 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<Dall'1 gennaio 2025.>>"

Relazione: L'emendamento al testo introduce la modifica al comma 7, 8, 10 sexies dell'articolo 36 della LR 6/2006, prevedendo un termine più ampio entro il quale gli operatori già occupati nei servizi sociosanitari e socioassistenziali privi della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) necessariamente debbano acquisire detta qualifica.

La previsione di promuovere la qualificazione degli operatori privi di titolo, in servizio da almeno due anni amplia il numero degli operatori che possono accedere ai percorsi di qualificazione, al fine di adeguare la propria professionalità e mantenere l'occupazione.

La previsione di fissare una data finale in cui le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso di qualifica di operatore socio sanitario o di operatore socio sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria è coerente con la finalità di riqualificare il personale.

Con l'ampliamento della platea dei soggetti affidatari degli interventi formativi sarà possibile aumentare il numero dei corsi per ottenere la qualifica di operatore socio sanitario, soddisfacendo il fabbisogno di operatori qualificati nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, nel periodo stimato di un triennio, e quindi soddisfare le esigenze di personale da parte del territorio.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 terdecies.1, istitutivo dell'articolo 135 terdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 quaterdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 quaterdecies.1)

1. Dopo l'articolo 135 terdecies è inserito il seguente:

"<<Art. 135 quaterdecies

(Modifiche alla legge regionale 19/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Le aziende oltre a quanto previsto dal comma 1 possono adottare la sola contabilità economico patrimoniale.

1 ter. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2021. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione ove accerti nell'esercizio dell'attività di vigilanza gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica, contabile e finanziaria, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende, nomina un Commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo da due a dodici mesi eventualmente prorogabile.>>.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Il commissariamento di cui al comma 3 è disposto anche in caso di inerzia dell'organo di revisione.

3 ter. Il Regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1-ter, individua, gli indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari da cui sia evincibile la situazione di grave irregolarità valevoli anche nelle more di passaggio alla contabilità economico patrimoniale ed indipendentemente dal modello di contabilità attualmente adottato.

3 quater. Il commissariamento viene disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.>>."

Relazione: Omogeneizzazione per le ASP sulla tenuta dei bilanci prevedendo che dall'esercizio 2021 si applichi la contabilità economico patrimoniale (già sollecitato dal MEF). Ad oggi permane situazione variegata di applicazione della contabilità (economico patrimoniale, economico patrimoniale armonizzata, finanziaria).

Previsione adozione da parte della Regione con DGR di linee di indirizzo in materia di contabilità economico patrimoniale per le ASP, con individuazione altresì degli indici di grave dissesto e di gestione patologica dell'Azienda pubblica.

Con DGR individuazione misure graduali di intervento in caso di inerzia o mala gestio e da ultimo Commissariamento con DGR. Non Comporta nuovi o maggiori oneri

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 quaterdecies.1, istitutivo dell'articolo quaterdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 quinquiesdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 quinquiesdecies.1)

1. Dopo l'articolo 135 quaterdecies è inserito il seguente:

"<<Art. 135 quinquiesdecies

(Modifica alla legge regionale 19/2003)

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

<<14-ter

(Organismo indipendente di valutazione)

1. Le aziende applicano la disciplina prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Le aziende costituiscono l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica o collegiale. La costituzione dell'OIV in forma collegiale può avvenire anche in forma associata da parte di due o più aziende di servizi pubblici alla persona.

3. Le aziende possono costituire l'OIV anche mediante convenzione con le aziende sanitarie previste dalla legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

4. La Direzione Centrale competente in materia di ASP fornisce le indicazioni di indirizzo per addivenire alla costituzione degli OIV in attuazione dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.>>"

Relazione: Omogeneità di indirizzo e disciplina per le ASP per l'applicazione della normativa sull'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Previsione di costituzione dello stesso in forma collegiale o monocratica, possibilità per ASP in convenzione di provvedere una nomina congiunta o di avvalersi dell'OIV delle Aziende sanitarie.

Non Comporta nuovi o maggiori oneri.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 quinquiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 135 quinquiesdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 sexiesdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 sexiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 135 quinquiesdecies è inserito il seguente:

<<Art. 135 sexiesdecies

(Disposizioni a sostegno degli enti del Terzo settore)

1. La Regione, al fine di dare impulso e sostegno al Terzo settore regionale, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione tramite convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore,

assicurando risposte qualificate agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.

2. La Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali sono autorizzati a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare a quelle medio piccole riconducibili a un numero di soci inferiore a 40, anche mediante gli istituti partecipativi previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (NI S/10923)

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (NI S/10924)

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/4046)

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/4046)>>"

Relazione: L'emendamento dà attuazione alle indicazioni contenute nella Generalità n. 132 dd. 29 gennaio 2021 rubricata: "Terzo settore: indirizzi e tavolo permanente di confronto tra la Regione e gli enti del Terzo settore. Comunicazioni".

Al fine di dare impulso e ruolo al Terzo settore regionale è prevista la stipula di convenzione con l'Università regionale per sviluppare progetti di ricerca e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale in materia di Terzo settore, assicurando risposte qualificate agli operatori regionali delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore.

Inoltre al fine di dare risposta ai bisogni rappresentati dalle associazioni in particolare quelle medie e piccole, che vengono individuate in un numero di associati inferiore a 40, è previsto il ricorso agli strumenti partecipativi per l'apertura di sportelli sul territorio per fornire servizi e sostegno alle stesse anche con la collaborazione di altre P.A.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Prendono la parola, in sede di discussione generale, il consigliere MORETUZZO (in lingua friulana) e l'Assessore RICCARDI.

Intervengono, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, i quali si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 sexiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 135 sexiesdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 septiesdecies:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (135 septiesdecies.1)

"1. Dopo l'articolo 135 sexiesdecies è inserito il seguente:

<<Art. 135 septiesdecies

(Disposizioni per la proroga dei procedimenti contributivi degli enti del Terzo settore)

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19, per gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33bis della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e dal Decreto del Presidente della Regione 31 luglio 2020, n. 102 (Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), la scadenza del termine per la conclusione delle progettualità previsto all'articolo 3, comma 8, del richiamato Regolamento è prorogata di novanta giorni e la scadenza del termine per la rendicontazione previsto all'articolo 6, comma 1 del medesimo Regolamento è prorogata di sessanta giorni.>>."

Relazione: A causa dello stato di emergenza COVID-19, gli enti del Terzo settore beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 31 a 33bis della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 devono concludere i progetti tassativamente entro il 30 agosto 2021 e provvedere alla rendicontazione entro il 29 settembre 2021.

Non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'Assessore RICCARDI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, che si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 135 septiesdecies.1, istitutivo dell'articolo 135 septiesdecies, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 135 octiesdecies:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento aggiuntivo (135 octiesdecies.1)

"Dopo l'articolo 135 septiesdecies è aggiunto il seguente:

<<Art. 135 octiesdecies

(Conferma contributi legge regionale 23/2012)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per interventi progettuali di particolare rilevanza concessi, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), alle associazioni di volontariato che si siano trasformate in associazioni di promozione sociale successivamente al provvedimento di concessione a valere sulle annualità 2019 e 2020, a condizione del conseguimento delle medesime finalità di legge e nel rispetto degli oneri di rendicontazione previsti.>>."

Note: L'emendamento è finalizzato a scongiurare il rischio che l'Amministrazione regionale sia costretta a revocare contributi concessi ad Organizzazioni di volontariato (Odv) che siglano la rendicontazione finale delle attività in qualità di Associazioni di promozione sociale (APS) in cui - dopo la concessione del contributo - si sono nel frattempo trasformate.

L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

La consigliera LIGUORI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i quali si dichiarano tutti favorevoli, i Relatori di

maggioranza DI BERT, BORDIN e l'Assessore ROBERTI per la Giunta, i quali si dichiarano tutti contrari.

L'emendamento 135 octiesdecies.1, istitutivo dell'articolo octiesdecies, posto in votazione, non viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 31 ante, e subemendamenti:

BIDOLI, MORETUZZO, CENTIS

Subemendamento modificativo dell'emendamento 31 ante.1 (31 ante.0.1)

"1. All'articolo 31 ante, come introdotto dall'emendamento 31 ante.1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

<<a ante) al comma 1, le parole <<1 luglio 2021>> sono sostituite dalle seguenti <<1 gennaio 2022>>." Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

TURCHET, PICCIN, BASSO, CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 31 ante.1 (31 ante.0.2)

All'emendamento 31 ante.1, sono apportate le seguenti modifiche:

"A. dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Nel caso di ricorso all'arbitrata di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunità di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b);

b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunità di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà alle due Comunità di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono;

c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunità di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente;

d) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima;

e) i crediti si dividono tra le due Comunità di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c) e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunità di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunità di montagna in cui è incluso detto territorio;

h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunità di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunità di montagna in cui è incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o più uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. Il Presidente della Comunità

di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunità di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data;

i) le partecipazioni in enti e società detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunità di montagna che ad essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione;

l) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari;

m) il personale dell'Unione territoriale intercomunale è trasferito alle Comunità di montagna che ad essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6 ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.>>>;

B. Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunità di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunità di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento ad esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunità di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione è affidata ai sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna Comunità di montagna in qualità di commissari straordinari.>>>.">>>.">>>."

Note: Il subemendamento proposto disciplina i criteri per l'attribuzione alle due nascenti Comunità di montagna delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle sopprimende UTI, ai fini della definizione degli accordi per il subentro ad esse.

Il subemendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TURCHET, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (31 ante.1)

"1. Al Capo IV, prima dell'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 31 ante

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2020)

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: <<30 aprile 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2021>>;

b) al comma 7, le parole: <<30 aprile 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio 2021>> e le parole: <<15 maggio 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 giugno 2021>>."

Note: L'emendamento proposto, alla lettera a), differisce al 30 giugno 2021 il termine relativo alla definizione mediante arbitrato della ripartizione, tra le due costituende Comunità di montagna della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane., delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per la regolazione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle UTI; la lettera b) differisce rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno i termini per l'approvazione degli statuti delle due Comunità di montagna da parte dei Comuni e da parte delle conferenze dei sindaci di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere TURCHET illustra l'emendamento 31 ante.1 e il subemendamento 31 ante.0.2.

Il consigliere MORETUZZO illustra il subemendamento 31 ante.0.1.

In sede di discussione, intervengono, quindi, i consiglieri BIDOLI (*in modalità telematica*), CENTIS, DA GIAU, CAPOZZELLA, ancora BIDOLI (*in modalità telematica*), BASSO, IACOP, SHAURLI e l'assessore ROBERTI.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (contrario a tutti gli emendamenti), SERGO (contrario agli emendamenti 31 ante.1 e 31 ante 0.2, astenuto sull'emendamento 31 ante.0.1) e MORETTI (favorevole all'emendamento 31 ante.0.1, astenuto sugli emendamenti 31 ante.1 e 31 ante.0.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore Roberti (tutti contrari all'emendamento 31 ante.0.1 e favorevoli agli emendamenti 31 ante.1 e 31 ante.0.2).

Il subemendamento 31 ante.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 31 ante.0.2 e 31 ante.1 (istitutivo dell'articolo 31 ante), posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli articoli 31, 32 e 33, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 33 bis:

DI BERT, BORDIN, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (33 bis.1)

"A. Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 bis

(Modifiche alla disciplina in materia di revisori dei conti degli enti locali)

1. All'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante, stabilito dal proprio organo assembleare, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Con decreto del Direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale n. 18/2015 è aggiunto il seguente comma:

<<1 bis ante. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1, non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, ad eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro 60 giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.>>. 3. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) la parola <<centottanta>> è sostituita dalla seguente <<duecentosettanta>>."

Nota a commento:

L'emendamento di cui al comma 1, alla lettera a) apporta una modifica meramente tecnica e procedurale al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015, alla lettera b) aggiunge un comma 8 bis al medesimo articolo della legge regionale 18/2015, prevedendo la possibilità che con decreto del Direttore competente in materia di finanza locale possano essere apportati correttivi all'algoritmo di sorteggio per attribuire maggiori probabilità a coloro che non sono mai stati estratti.

Con il comma 2 si aggiunge il comma 1 bis ante all'articolo 27 bis sempre della legge regionale 18/2015, prevedendo che i revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, ad eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro 60 giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore. Inoltre con il comma 3, atteso che i commi precedenti comportano degli adeguamenti informatici, si modificano, da 180 a 270, i giorni di proroga degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, già previsti con la legge regionale 25/2020.

Le presenti disposizioni non comportano oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra tale emendamento a cui, tra l'altro, presenta un subemendamento orale: *alla lettera a) sopprimere le parole <<, stabilito dal proprio organo assembleare,>>.*

Prendono la parola, in sede di discussione, il consigliere BOLZONELLO, il Relatore di minoranza HONSELL e l'Assessore ROBERTI.

Intervengono, quindi, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara contrario), SERGO (il quale si astiene) e MORETTI (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali si dichiarano tutti favorevoli).

La consigliera PICCIN, chiesta e ottenuta la parola, aggiunge la propria firma, con l'assenso del firmatario, all'emendamento, come subemendato oralmente.

Il PRESIDENTE, a seguito della richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Di Bert, pone in votazione l'emendamento 33 bis.1, come subemendato oralmente, istitutivo dell'articolo 33 bis, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, che viene approvato (votazione n. 25: favorevoli 26, contrario 1, astenuti 13).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 33 ter:

BORDIN, DI BERT, GIACOMELLI

Emendamento modificativo (33 ter.1)

"A. Dopo l'articolo 33 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 33 ter

(Modifiche alla disciplina in materia di revisori dei conti degli enti locali)

1. All'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 2015 n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis ante. Nell'ipotesi di cui al comma 2bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.>>;

c) il primo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale.>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) la parola <<centottanta>> è sostituita dalla seguente <<duecentosettanta>>."

Nota a commento:

L'emendamento di cui al comma 1, lettere a) e b) apporta alcune modifiche all'articolo 27 della legge regionale 18/2015 prevedendo che per l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria, previa espressa manifestazione di disponibilità del revisore, l'Ente locale chiede alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di individuare mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda una rosa di due nomi in caso di revisore unico, a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale delle rose di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Alla lettera c) del comma 1 si prevede una modifica meramente tecnica.

Al comma 2, atteso che il comma precedente comporta degli adeguamenti informatici, si modificano, portandoli da 180 a 270, i giorni di proroga degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, già previsti con la legge regionale 25/2020.

Le presenti disposizioni non comportano oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra tale emendamento.

Prendono la parola, in sede di discussione, i consiglieri BOLZONELLO, MORAS (il quale chiede di apporre, a nome dell'intero Gruppo Lega Salvini, con l'assenso del firmatario, la firma all'emendamento), SHAURLI (il quale esprime di essere favorevole all'emendamento) e l'Assessore ROBERTI.

I consiglieri PICCIN e SLOKAR aggiungono la propria firma, con l'assenso del firmatario, all'emendamento.

Intervengono, quindi in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole), SERGO (il quale si astiene) e MORETTI (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per, la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali si dichiarano tutti favorevoli).

L'emendamento 33 ter.1, istitutivo dell'articolo 33 ter, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 34, 35 e 36, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento:

BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (37.1) RITIRATO

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:

<<1. bis Il comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 5/2020 è abrogato>>."

Note: con il presente emendamento, stante la previsione della nuova finestra elettorale compresa tra il 12 settembre ed il 14 novembre 2021, il rinnovo degli organi dei comuni le cui elezioni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 19/2013, è ricondotto a scadenza naturale, non servendo più rinviarlo all'anno successivo.

L'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE, comunica che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 37, pertanto, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 38 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (38.1)

"L'articolo 38 del presente disegno di legge è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, IACOP, COSOLINI

Emendamento soppressivo (38.2)

"L'articolo 38 è abrogato."

Relazione: L'emendamento abroga l'articolo 36 che estende la possibilità di utilizzo dei fondi per la videosorveglianza nelle scuole stanziati nel 2019, su cui la maggioranza era già intervenuta lo scorso anno con una modifica normativa per ampliare il ventaglio di interventi possibili. Questa ulteriore modifica sembra indicare che forse non c'è necessità di una tale misura e il recupero dei fondi ancora disponibili potrebbe essere più utile destinandolo ai Comuni con una più ampia possibilità di utilizzo, come manutenzioni straordinarie, dotazioni e arredi scolastici, aree gioco.

Relazione finanziaria: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 38.1.

Nella successiva discussione prende la parola il solo consigliere IACOP (il quale, tra l'altro, si esprime relativamente ai temi della sicurezza, videosorveglianza e vigilanza).

In sede di parere, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (i quali si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN nonché, per la giunta, l'Assessore ROBERTI (i quali si dichiarano tutti contrari agli emendamenti e pertanto favorevoli al mantenimento dell'articolo).

Il PRESIDENTE ricorda quindi che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 38.

Il mantenimento dell'articolo 38, posto in votazione, è approvato.

All'articolo 39 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (39.1)

"L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(Cambio di destinazione risorse Fondo sicurezza 2019)

1. Le risorse ancora presenti sul Fondo sicurezza 2019 di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e all'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), verranno destinati alle scuole e agli istituti della Regione per l'acquisto di materiale di laboratorio.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto prevede che dei fondi già a disposizione del bilancio regionale vengano destinati ad un nuovo capitolo da definire.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 39.1.

Nella discussione interviene il solo Assessore ROBERTI, il quale, motivandone le ragioni, chiede il ritiro dell'emendamento.

Il Relatore di minoranza HONSELL ritira l'emendamento 39.1

L'articolo 39, pertanto, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 39 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (39 bis.1)

"A. Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

<<Art. 39 bis

(Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attività dei soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale) e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuità, ripresa e messa in sicurezza dell'attività annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di

igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 7 (TURISMO) Programma 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) Titolo 1 (SPESE CORRENTI) (Capitoli 7524/S, 7525/S) e a valere sullo stanziamento della Missione 7 (TURISMO) Programma 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) Titolo 2 (SPESE IN CONTO CAPITALE) (Cap. 7522/S, 7523/S), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Note a commento:

L'emendamento proposto, al comma 1, consente ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, della LR 7/2019 (Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Proloco e Parrocchie) di accedere a contributi "una tantum" a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del DPCM 4 marzo 2020 fino al 31 maggio 2021 riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attività, ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente.

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione delle domande di contributo, al fine di consentire alla Giunta regionale la definizione della quota di risorse già stanziate da destinare per le finalità di cui al comma 1. Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie.

L'Assessore ROBERTI illustra tale emendamento.

Nella discussione interviene il solo consigliere IACOP (il quale condivide le finalità testé espresse, considerando il contributo, di cui al comma 1 dell'emendamento, come una sorta di ristoro a favore del comparto associativo e delle Pro Loco).

Intervengono, quindi in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'Assessore ROBERTI, i quali si dichiarano tutti favorevoli.

L'emendamento 39 bis.1, istitutivo dell'articolo 39 bis, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 40 e 41, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 41 bis:

BOLZONELLO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (41 bis.1)

"Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:

<<Art. 41 bis

(Dotazione Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone in materia di diritto allo studio e assistenza)

1. Per le finalità in materia di diritto allo studio e assistenza del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, di cui all'art. 10, L.R. Stabilità 2018, è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro, in ragione di 50.000,00 euro per ogni anno dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 9197/s)

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970091/S)>>.>>."

Relazione: l'emendamento in questione prevede, in continuità con l'intervento del triennio 2018-2020, di stanziare risorse a favore del servizio mensa del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone per finalità formative e assistenziali a ristoro del decaduto finanziamento dell'Ente provinciale di riferimento. La crisi pandemica ha reso tale servizio di primaria importanza per la città di Pordenone."

Il consigliere BOLZONELLO illustra tale emendamento e, riconsiderandone la sostanza, nel contempo, lo ritira.

Gli articoli 42 e 43, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 43 bis:

GABROVEC

Emendamento aggiuntivo (43 bis.1)

"Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

<<Art. 43 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 33/2002)

Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Longera e Santa>> sono sostituite da <<Longere, Santa>>

b) dopo la parola <<Superiore>> sono aggiunte le seguenti: <<, Barcola, Guardiella e Santa Maria Maddalena inferiore>>.>>."

Relazione tecnico finanziaria: con la modifica proposta si rende giustizia alle aree agricole che con la precedente modifica non sono state incluse nel Comprensorio montano del Carso dove ha un ruolo importante nello sviluppo territoriale il locale GAL Carso.

La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per i rispettivi pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si astiene), SERGO (il quale si astiene) e MORETTI (il quale si dichiara favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario) e BORDIN (contrario), e l'Assessore ROBERTI (il quale si dichiara contrario e, motivandone le ragioni, chiede il ritiro dell'emendamento).

A questo punto il consigliere GABROVEC chiede lo stralcio dell'articolo 43 bis.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si astiene sullo stralcio dell'articolo 43 bis), SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli allo stralcio dell'articolo 43 bis), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN, nonché per la Giunta l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli allo stralcio dell'articolo 43 bis).

Lo stralcio dell'articolo 43 bis, pertanto, posto in votazione, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi degli articoli 43 ter, 43 quater e 43 quinquies:

ZALUKAR

Emendamento aggiuntivo (43 ter.1)

"Dopo l'articolo 43 bis del DDL n. 130/2021 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 43 ter

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2021)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), dopo le parole: <<polizia locale>> sono aggiunte le seguenti: <<, dei Vigili del Fuoco>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ZALUKAR

Emendamento aggiuntivo (43 quater.1)

"Dopo l'articolo 43 ter del DDL n. 130/2021 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 43 quater

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2021)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), dopo le parole: <<forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ZALUKAR

Emendamento aggiuntivo (43 quinquies.1)

"Dopo l'articolo 43 quater del DDL n. 130/2021 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 43 quinquies

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), dopo le parole: <<collaborazione con>> sono aggiunte le seguenti: <<i Vigili del Fuoco,>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il consigliere ZALUKAR, a lucro di tempo, illustra contestualmente tali emendamenti, in quanto di analogo contenuto.

Nella discussione intervengono il Relatore di minoranza SERGO (il quale condivide le finalità degli emendamenti illustrati), il consigliere IACOP (il quale suggerisce di attendere l'intervento del Governo nazionale, in tema di Vigili del fuoco) e l'Assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro e motivandone le ragioni, chiede il ritiro degli emendamenti, al fine di evitarne la potenziale impugnazione).

Il consigliere ZALUKAR quindi ritira gli emendamenti aggiuntivi 43 ter.1, 43 quater.1 e 43 quinquies.1.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 43 septies:

MORETTI, MARSILIO, SHAURLI, COSOLINI, IACOP, BOLZONELLO

Emendamento aggiuntivo (43 septies.1)

"Dopo l'articolo 43 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 43 septies

(Assunzione di personale)

1. Al fine di far fronte alle condizioni eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle correlate difficoltà di espletare le procedure selettive per l'assunzione di personale qualificato, nonché al fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a termine e valorizzare le professionalità acquisite per la gestione delle risorse comunitarie, l'Amministrazione regionale, in via straordinaria per l'anno 2021 e previo adeguamento del Piano dei fabbisogni, può assumere, a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale che è stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, che risulti in servizio presso l'ente procedente con contratto di lavoro a tempo determinato alla data dell'1 gennaio 2021 e che maturi, entro il 30 settembre 2021, almeno due anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni alle dipendenze dell'Amministrazione medesima o che consegua tale requisito in virtù della proroga del contratto di lavoro fino a tale data.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>."

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Nella discussione intervengono il consigliere MARSILIO (il quale sostiene convintamente le finalità dell'emendamento illustrato) e l'Assessore ROBERTI (il quale, ravvisando l'illegittimità dell'emendamento, sia per disparità di trattamento, sia perché attiverebbe una procedura in deroga alla Legge Madia, ne chiede il ritiro, al fine di evitarne l'impugnazione certa).

Il Relatore di minoranza MORETTI ritira l'emendamento 43 septies.1.

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 136, avente per oggetto l'entrata in vigore del DDL n. 130, che viene approvato.

Il PRESIDENTE quindi comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

SINGH, BORDIN, BOSCHETTI, BERNARDIS, MAZZOLINI, MORAS, LIPPOLIS, TOSOLINI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le esigenze della viabilità regionale risultano essere oggi più che mai mutevoli e che si rende necessario dare ascolto ai territori per delineare una viabilità regionale sempre più sicura e moderna;

visto il Disegno di Legge numero 130 recante <<Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione,

famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)>> ed in particolare il Capo VII recante <<Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità>>;
preso atto che Borgo Favria, quartiere situato nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, è stato in questi anni teatro di numerosi incidenti stradali, come riportato a mezzo stampa, alcuni dei quali anche con conseguenze serie;
rilevato che le strade di Borgo Favria sono fortemente trafficate e rappresentano uno snodo cruciale nella viabilità del territorio;
ricordato che nonostante di recente sia stata costruita una rotatoria sul territorio di Borgo Favria con l'intento di renderne più sicura la viabilità sia per le auto che per i pedoni e i ciclisti, vi sono ancora numerose migliorie che sono necessarie alla viabilità stradale di Borgo Favria;
preso atto che ancora quindi vi sono numerosi interventi che si rendono necessari al fine di creare una viabilità del succitato Borgo che possa coniugare le esigenze di celerità e fluidità del traffico con quelle relative alla sicurezza stradale;
rilevato che a Borgo Favria su Viale del Tramonto ex strada provinciale 1 risulta esservi un'intersezione con la linea ferroviaria e che questo è motivo di rallentamento del traffico e di conseguenza di ulteriore congestione di autoveicoli a Borgo Favria;
preso atto altresì che l'intersezione a Borgo Favria della linea ferroviaria su Viale del Tramonto ex strada provinciale 1 implica anche un grave rallentamento delle autoambulanze dirette verso l'ospedale di San Vito al Tagliamento, Presidio Ospedaliero di base con un bacino d'utenza tra gli 80 e i 150 mila abitanti;
ritenuto che il congestionamento del traffico nel tratto di Viale del Tramonto sulla ex strada provinciale 1 che risulta essere attraversato da una linea ferroviaria, possa essere risolto con la costruzione di un sottopassaggio che renda più sicura la viabilità sia per le automobili che per i treni;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di:

1) sostenere in ogni modo la costruzione di un sottopassaggio sul territorio del Comune di San Vito al Tagliamento in località Borgo Favria sull'incrocio tra la ex strada provinciale 1-Viale del Tramonto e la linea ferroviaria, al fine di migliorare la viabilità e conseguentemente aumentare la sicurezza dell'incrocio."

ORDINE DEL GIORNO N.2

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, MORETUZZO, HONSELL, MARSILIO

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), all'articolo 59 ha introdotto il divieto per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché di quelle di interesse regionale elencate nel Regolamento per la tutela della flora e della fauna di interesse regionale, di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale;

visto che le specie floristiche di interesse regionale sono elencate nell'allegato B del Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
visto che l'articolo 61 della suddetta legge introduce la previsione che in deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici;
preso atto dell'ulteriore deroga al divieto di cui in premessa introdotta dall'articolo 16 del ddl 130 che introduce gli scopi "commerciali" tra le finalità della raccolta delle specie di interesse regionale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a porre particolare attenzione alla definizione del campo di applicazione della deroga e mantenendo le modalità e le quantità di raccolta per scopo commerciale, già previste per le altre deroghe concesse, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres., affinché resti prevalente la finalità di conservazione della biodiversità."

ORDINE DEL GIORNO N.3

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, COSOLINI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che all'interno delle scuole della regione, in special modo negli istituti comprensivi o nelle scuole che non hanno al loro interno il laboratorio di informatica, non sono sempre presenti professionalità con le competenze necessarie all'allestimento e gestione delle reti informatiche; evidenziato che la mancanza delle professionalità soprarichiamate rende spesso difficile l'utilizzo delle strumentazioni informatiche di cui le scuole sono dotate e che tale situazione rappresenta un elemento di forte criticità, soprattutto visto il perdurare l'utilizzo della didattica a distanza a causa delle condizioni sanitarie imposte dalla pandemia di Covid-19, e richiede la capacità di fornire risposte tecniche adeguate e tempestive; evidenziato che le professionalità necessarie ad allestire e gestire le reti informatiche delle scuole potrebbero essere facilmente reperite sul mercato;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare lo stanziamento di apposite dotazioni finanziarie al fine di permettere, mediante il coinvolgimento dell'USR del Friuli Venezia Giulia, alle scuole della regione di poter stipulare appositi contratti di consulenza e assistenza tecnico-informatica, e integrare così il personale scolastico."

ORDINE DEL GIORNO N.4

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le imprese funebri si occupano anche della gestione dei decessi per Covid-19, con i conseguenti rischi, per gli operatori, legati al contatto con il defunto; considerato che il servizio delle onoranze funebri all'inizio della campagna vaccinale nazionale rientrava nella categoria dei "servizi essenziali";

preso atto che il documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo scorso ha previsto un aggiornamento delle fasce di popolazione da vaccinare con priorità e i "servizi essenziali" sono stati circoscritti ad alcune tipologie specificatamente indicate;

considerato che resta valida la priorità di vaccinazione del personale sanitario e che gli operatori delle onoranze funebri che svolgono la propria mansione nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie rientrano nella categoria suddetta;

ricordato che il personale delle imprese di onoranze funebri che si trova a contatto con defunti opera, in più occasioni, anche presso le strutture sanitarie e sociosanitarie;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a fornire alle Aziende sanitarie chiarimenti in merito alla gestione delle prenotazioni delle vaccinazioni degli operatori delle onoranze funebri."

ORDINE DEL GIORNO N.5

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premessa le complicate condizioni delle persone affette da trombofilia congenita, il cui organismo è geneticamente predisposto a formare dei trombi nei vasi sanguigni;

considerato che, secondo quanto riportato da alcune pubblicazioni internazionali ("Thrombotic Complications in Patients with COVID-19: Pathophysiological Mechanisms, Diagnosis, and Treatment" dell'ottobre 2020 su Springer Link e "COVID-19 and its implications for thrombosis and anticoagulation" del giugno 2020 su Blood), le persone affette da trombofilia congenita hanno un maggior rischio patogenetico di trombosi in caso di contagio da Covid-19;

visto che i pazienti affetti da trombofilia congenita non figurano tra i soggetti appartenenti alla categoria degli estremamente vulnerabili, prevista nella fase 2 del Piano nazionale dei vaccini come indicato nelle ultime Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2;

atteso che, nel rispetto del criterio di vaccinazione per fasce d'età, la somministrazione delle dosi di vaccino a questi pazienti avverrebbe in tempi troppo incerti;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a rappresentare al Ministero della Salute l'opportunità di includere nella categoria degli estremamente vulnerabili del Piano nazionale dei vaccini i pazienti affetti da trombofilia congenita."

ORDINE DEL GIORNO N.6

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2019, sono state riportate 35 nuove diagnosi di infezione da Hiv, di cui 28 erano persone residenti;

considerato che l'infezione da Hiv provoca un indebolimento progressivo del sistema immunitario (immunodepressione), aumentando il rischio sia di tumori che di infezioni da parte di virus, batteri,

protozoi e funghi e che per questo le persone contagiate dal virus Hiv rientrano tra i soggetti maggiormente a rischio in caso di infezione Covid 19;
ricordato che nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili del Piano nazionale dei vaccini rientra il paziente "con diagnosi di Aids o <200 Cd4", per cui è previsto che il vaccino venga programmato direttamente dai centri di riferimento con chiamata diretta;
ritenuto ragionevole non escludere dalla categoria sopra citata tutti i malati di Hiv;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a rappresentare al Ministero della Salute l'opportunità di includere nella categoria degli estremamente vulnerabili del Piano nazionale dei vaccini i malati di Hiv."

ORDINE DEL GIORNO N.7

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il servizio di Continuità Assistenziale garantisce su tutto l'ambito territoriale di riferimento l'assistenza medica di base gratuita, erogando durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi le prestazioni sanitarie non differibili;

posto che dal 16 marzo 2020 la sede del Medico di Continuità Assistenziale di San Pietro al Natisone – che si trovava nell'area dove sorge, tra l'altro, l'ASP "Casa di riposo Giuseppe Sirch - è stata spostata all'interno dell'ospedale di Cividale;

visto che il servizio di Continuità Assistenziale rappresentava un presidio della salute punto di riferimento per i residenti del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli;

considerata anche la condizione particolare in un cui si trova la popolazione delle Valli del Natisone che, oltre a non poter usufruire di tutti i servizi del ospedale di Cividale anche a causa dell'emergenza pandemica, fa da tempo i conti anche con la carenza di Medici di Medicina Generale;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a riattivare il servizio di Continuità Assistenziale a San Pietro al Natisone."

ORDINE DEL GIORNO N.8

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'ospedale di Cividale è il centro di riferimento per la salute dei cittadini della città ducale e di quelli delle Valli del Natisone;

posto che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dopo una prima sospensione dell'attività nel corso della prima ondata della pandemia, si è stabilito di chiudere nuovamente il punto di primo intervento, con il conseguente trasferimento del personale sanitario in altre strutture;

visto che quella del punto di primo intervento rappresenta nelle strutture ospedaliere una funzione imprescindibile in quanto utile al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità;

considerata anche la preoccupazione della comunità in merito a un possibile e generale depotenziamento del nosocomio di Cividale;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a riattivare il punto di primo intervento dell'ospedale di Cividale."

ORDINE DEL GIORNO N.9

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'ospedale di Cividale è un presidio ospedaliero che eroga servizi per i cittadini della città ducale e i residenti di tutta la zona delle Valli del Natisone, per un totale di circa 50mila persone;

considerato che esistono soggetti affetti da diverse patologie che, dopo una prima valutazione, hanno bisogno di essere accolti e ricoverati nel reparto di Medicina;

ricordato che, alla fine ottobre 2020, a causa della seconda ondata pandemica, si è deciso di sospendere l'attività del reparto di Medicina dell'Ospedale di Cividale, decisione che ha comportato le dimissioni o il trasferimento in altre strutture di una ventina di pazienti;

considerata la preoccupazione dei cittadini di Cividale per il futuro del nosocomio, che da oltre un anno subisce una contrazione dei servizi;

atteso che il calo dei contagi e l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 fanno sperare in un lento ma definitivo ritorno alla normalità, con la conseguente possibilità di riportare nell'ospedale di Cividale il personale sanitario impegnato in altri nosocomi per rispondere all'emergenza pandemica;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

alla riattivazione del reparto di Medicina dell'ospedale di Cividale nel più breve tempo possibile."

ORDINE DEL GIORNO N.10

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che con Decreto n. 753/2016 del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, oggi Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato istituito il Centro di Assistenza Primaria (CAP) di Cividale del Friuli;

preso atto che obiettivo del CAP è di garantire al cittadino l'accesso e l'orientamento ai servizi di tutela della salute, con particolare riguardo ai malati cronici con bisogni assistenziali complessi;

considerato che all'interno della struttura collaborano Medici di Medicina Generale e un "team" multiprofessionale formato da specialisti e varie figure sanitarie a supporto, in una sinergia operativa che rende possibile la cura primaria dei pazienti;

richiamato l'Accordo integrativo regionale anno 2019 per i Medici di medicina generale, allegato alla DGR 1381/2019, in cui si stabilisce di dare continuità ai CAP "già costituiti";

resa evidente la necessità di spostare progressivamente il baricentro di assistenza e di cura, per cronicità e fragilità, dal setting ospedaliero a quello territoriale, mediante azioni incentrate sulla medicina di iniziativa e sull'intercettazione dell'instabilità dei soggetti al fine di evitare ricoveri impropri e non utili alla qualità della vita delle persone;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare l'implementazione dell'attività del Centro di Assistenza Primaria di Cividale."

ORDINE DEL GIORNO N.11

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le fasce della popolazione che maggiormente necessitano di attenzione da parte del Servizio pubblico orientato al pieno soddisfacimento del diritto alla salute sono gli anziani e i bambini; i primi in quanto per natura più fragili e i secondi quali patrimonio del paese in un'ottica di imprescindibile equità intergenerazionale;

considerato che in regione il servizio di Riabilitazione patologie ad esordio infantile nell'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" di Udine ha preso in carico i bambini con problematiche conseguenti alla nascita prematura o, comunque, emergenti dalla nascita, grazie all'attività di medici fisiatristi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e grazie a un servizio permanente di segreteria dedicato al supporto delle famiglie;

preso atto che alcuni genitori che frequentano da anni il servizio di Riabilitazione patologie ad esordio infantile hanno evidenziato una serie di criticità nell'attività di presa in carico dei malati; situazione che ha avuto come conseguenza il ricorso, per una parte di loro, al sistema privato, con un diretto esborso economico, e la consapevolezza della perdita di un essenziale punto di riferimento;

ritenuto che, in considerazione della fascia della popolazione a cui il servizio si rivolge, sia necessario che il Servizio sanitario si faccia carico in modo puntuale delle esigenze dei malati in modo da evitare l'emarginazione di persone che, senza volontà alcuna, si trovano ad affrontare un percorso di vita che necessita di un fattivo supporto delle istituzioni;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare il potenziamento del servizio di Riabilitazione delle patologie ad esordio infantile del Gervasutta."

ORDINE DEL GIORNO N.12

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che i Centri di Assistenza Primaria (CAP) sono strutture deputate, tra le altre cose, alla realizzazione di servizi per persone con malattie croniche e fragili (500mila su 1,2milioni in Friuli Venezia Giulia);

ricordato che per nel Distretto di Udine esistono due Centri di Assistenza Primaria, uno a Feletto Umberto, nel comune di Tavagnacco, e uno a Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli;

considerato che negli spazi dei Centri di Assistenza Primaria è previsto che possano lavorare in forma collaborativa Medici di medicina generale, specialisti, infermieri, psicologi e altre professionalità sanitarie, all'interno di un presidio sanitario multiprofessionale;

visto che questa forma organizzativa è prevista dalla normativa nazionale vigente quale strumento necessario alla gestione dei servizi territoriali di prossimità, allo scopo di evitare accessi non necessari in ospedale;

richiamato l'accordo integrativo regionale dell'anno 2019 per i Medici di Medicina Generale, allegato alla delibera 1381 del 2019, dove si fa riferimento alla volontà di dare continuità "ai Cap già costituiti";

*atteso che l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha mostrato i limiti della medicina territoriale, evidenziando la necessità di un suo rafforzamento;
tutto ciò premesso,*

impegna la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di potenziare la medicina di prossimità nel Distretto di Udine servendosi dei Centri di Assistenza Primaria (CAP) di Feletto Umberto e Zugliano."

ORDINE DEL GIORNO N.13

LIGUORI, CENTIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la fibromialgia, o sindrome fibromialgica, è una malattia cronica che provoca dolore diffuso, astenia (ovvero indebolimento e stanchezza ingiustificate da uno sforzo fisico) e rigidità muscolare ecc, e colpisce approssimativamente 1,5 – 2 milioni di italiani;

visto che la legge regionale n. 13 del 2017 (Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia), all'articolo 3 prevede l'istituzione di un registro regionale della fibromialgia, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti alla malattia;

considerato l'interesse per il tema dimostrato dal Consiglio regionale, che nella seduta 56 del 26 febbraio 2019 ha approvato la proposta di legge nazionale "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche invalidanti";

richiamato l'allegato alla delibera n. 1381 del 9 agosto 2019 (Accordo integrativo regionale anno 2019 per i medici di medicina generale), che introduce tra gli obiettivi l'"alimentazione del registro regionale della fibromialgia";

ricordati i contenuti della lettera a, comma 1, dell'articolo 10 della LR 13/2017;

richiamata infine l'interrogazione a risposta scritta n. 152, presentata il 7 gennaio 2021 e rimasta inevasa;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a rendere note nel dettaglio le rilevazioni, effettuate tramite il registro regionale della fibromialgia, in merito ai casi, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia, ai trattamenti e agli interventi sanitari conseguenti, alla qualità delle cure prestate e alle conseguenze della malattia, in termini funzionali così come previsto dall'articolo 3 della LR 13/2017."

ORDINE DEL GIORNO N.14

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che con decreto n. 795 dd 30.03.2021 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

premesso altresì che con il suddetto decreto sono state ritenute ammissibili 225 domande da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche delle Federazioni Sportive Nazionali; di queste 225 domande solo

64 risultano ammesse a finanziamento mentre le rimanenti risultano in attesa di eventuale disponibilità di ulteriori risorse;

considerato che lo sport è un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico-emozionale, capace di contribuire attivamente alla formazione delle personalità dei soggetti coinvolti e che svolge un'importante funzione sociale;

rilevato che questo settore impegna in Italia decine di migliaia di volontari, oltre 480mila operatori - tra dirigenti e tecnici sportivi -, 95mila tra società e associazioni sportive e che è divenuto strumento di welfare per il benessere sociale di circa 8 milioni di persone, la maggior parte dei quali giovani sotto i 17 anni;

appurato che a scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per molti mesi gli impianti sportivi sono rimasti chiusi quasi del tutto e che le manifestazioni sportive sono state bloccate creando così una profonda crisi del settore;

ritenuto che la Regione deve farsi parte attiva, anche dando dei sostegni economici, affinché queste realtà riescano a sopravvivere e a continuare a svolgere la loro importante funzione sociale; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore

a valutare lo scorrimento della graduatoria n. 795 del 30.03.2021 delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate affinché le realtà coinvolte possano riprendere la loro normale attività."

ORDINE DEL GIORNO N.15

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la legge regionale 42/1996 prevede un comitato tecnico-scientifico per le aree protette composto da "sei laureati, esperti rispettivamente in botanica, habitat naturali, fauna selvatica in generale e avifauna in particolare, scienze forestali, scienze agrarie, economia agraria, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; ogni esperto è scelto fra un massimo di tre nominativi indicati congiuntamente dalle Università regionali";

appurato che la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" specifica fra i principi generali che "ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale";

considerato che in questi ultimi anni i laureati nelle materie interdisciplinari afferenti alla Geologia ambientale, sono chiamati a svolgere attività di carattere strategico per una migliore interpretazione e comprensione delle dinamiche e delle trasformazioni ambientali in atto, al fine di indicare azioni utili ad un corretto sviluppo delle attività umane e nella gestione delle misure per la salvaguardia dell'ambiente; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad inserire, fra le altre, anche la figura del geologo all'interno del comitato tecnico-scientifico per le aree protette previsto dalla legge regionale 42/1996."

ORDINE DEL GIORNO N.16

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione che rispetta la propensione dei consumatori nei confronti di prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali;

considerato che il metodo di produzione biologico esplica una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato ad un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente e al benessere e alla qualità della vita;

considerato che tale tecnica abbraccia in modo olistico il territorio, le sue caratteristiche, le sue naturali potenzialità, inserendo l'attività umana in una dimensione culturale prima ancora che operativa;

rilevato lo stretto legame tra il metodo scelto dall'agricoltore e le ricadute che tale scelta può avere sull'ambiente, sulle relazioni sociali, sulla qualità dei prodotti, sulla salute dei lavoratori e dei consumatori;

visto il Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche con Regolamento UE 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020;

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni su un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM (2021) 141 final);

vista la legislazione nazionale sul settore della produzione biologica;

verificato che in tutta Italia, secondo il Rapporto Bio in cifre 2020 (SINAB-ISMEA), il settore è in costante sviluppo e crescita, e in particolare si rileva:

- l'incremento delle superfici di terreno destinato a colture biologiche è del +2% nel 2019 rispetto all'anno precedente, con un aumento del 79% rispetto al 2010;

- la superficie agricola coltivata a biologico ha raggiunto 1.993.236 ettari, mentre gli operatori nel 2019 sono 80.643, con un incremento del 2% rispetto al 2018 e del 69% negli ultimi 10 anni;

- una tendenza positiva da parte dei consumatori nei confronti del settore, laddove i consumi di prodotti dell'agroalimentare biologico sono cresciuti nell'ultimo anno del +4,4% superando i 3,3 miliardi di euro (dati aggiornati al primo semestre 2020);

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di:

1) Sviluppare ulteriori azioni di supporto al fine di agevolare la conversione al biologico delle imprese agroalimentari e di sostenere la costituzione di forme associative al fine di rafforzare la filiera, con particolare riferimento alle piccole imprese;

2) Realizzare iniziative d'informazione, formazione ed educazione al consumo volte al sostegno del settore del biologico;

3) Stimolare enti ed istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi di coltura biologica nella gestione del verde pubblico."

ORDINE DEL GIORNO N.17

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, considerato che le elezioni regionali sono – ad oggi – le sole competizioni elettorali sul territorio regionale del tutto prive di forme di riequilibrio di genere; considerato altresì che anche in sede di discussione della PDL 103 avvenuta lo scorso marzo, pur nella contrarietà di maggioranza al meccanismo della "doppia preferenza" è comunque emersa in modo diffuso la necessità di riformare la legislazione vigente in senso più aperto e rappresentativo; ritenuto che il tema complesso di una rilettura dell'intero circuito della rappresentanza – del quale si fa parzialmente carico anche la PDL 59 – sia necessario e non rinviabile, anche a fronte della sempre più evidente destrutturazione organizzativa dei partiti politici avvenuta da quando è stata approvata la vigente normativa, nel 2007; valutato che una riforma elettorale che riduca i costi delle campagne elettorali, le dimensioni territoriali di riferimento e incrementi le possibilità da parte del cittadino-elettore di valutare in modo più chiaro e diretto l'operato del Consiglio nel suo complesso e dei singoli consiglieri in particolare rappresenta un progresso sul piano della partecipazione democratica; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti

- a promuovere iniziative legislative volte a una riforma della legge elettorale regionale maggiormente rappresentativa e inclusiva, ipotizzando eventualmente anche la possibilità di un passaggio ad un sistema elettorale articolato in collegi uninominali;*
- a promuovere una discussione ampia anche esterna alle istituzioni sulla riforma della rappresentanza democratica coinvolgendo in essa corpi intermedi, mondo accademico e della cultura e associazioni."*

ORDINE DEL GIORNO N.18

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che la pandemia da Covid-19 ha cambiato non solo le nostre regole di vita quotidiana e di socializzazione ma anche le nostre abitudini alimentari, spingendo tutti noi verso una scelta di alimenti più attenta e consapevole, a chilometro zero o di cui si è certi dell'origine; considerato che durante la pandemia - secondo un'indagine di EngageMinds Hub (il Centro di ricerca dell'università Cattolica - su un campione di quattromila persone, il trend emerso è che oltre la metà degli intervistati (52%) ha acquistato cibi prodotti localmente e che gli ultimi dati - raccolti nell'ambito del progetto Craft – hanno evidenziato come ai primi posti tra le scelte dei consumatori vi sia la scelta di prodotti maggiormente garantiti, soprattutto per la loro origine; considerato che l'acquisto di prodotti a chilometro zero comporta positive ricadute sul sistema produttivo ed economico regionale nonché un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale; considerato che tali prodotti offrono maggiori garanzie di freschezza proprio per l'assenza, o quasi, di trasporto e/o di passaggio e che con questa scelta di consumo si recupera il legame con il territorio, imparando a conoscere sapori tipici e tradizioni gastronomiche; rilevato che lo stesso lockdown ha permesso un forte sviluppo per le filiere agroalimentari a chilometro zero, anche permettendo la stessa distribuzione a domicilio di tali prodotti; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di prevedere azioni finanziarie di supporto per l'utilizzo di materiali, tecnologie e mezzi non inquinanti per la produzione e la distribuzione di prodotti agro-alimentari a chilometro zero per le imprese del Friuli Venezia Giulia, in particolare per quelle a dimensione più piccola."

ORDINE DEL GIORNO N.19

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le dighe presenti sul territorio regionale rappresentano un valore strategico e richiedono un presidio e un monitoraggio quotidiano lungo tutto l'arco dell'anno, anche nel corso del periodo invernale nel quale i guardiadighe si trovano spesso ad operare in condizioni di criticità e forte isolamento, a causa delle frequenti condizioni meteorologiche avverse e dei difficili collegamenti con tali strutture;

premesso altresì che le stesse possiedono un valore fortemente simbolico e storico per il nostro territorio, nel ricordo della tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963;

considerato il fondamentale lavoro svolto dai guardiadighe, caratterizzato da gravose mansioni di responsabilità, quali ad esempio la gestione e la verifica delle principali strutture della diga, essenziali per la tutela e la sicurezza del territorio e di coloro che lo abitano;

rilevata la preoccupazione emersa da alcuni Comitati di Tutela delle aree interessate dalle strutture circa il mantenimento di adeguati livelli occupazionali, anche per quanto concerne le figure dei guardiadighe, che potrebbero essere messi in discussione con l'esternalizzazione a società terze rispetto al concessionario;

appurato inoltre un diffuso dissenso relativo all'utilizzo degli appalti da parte dei concessionari di beni di pubblica utilità, soprattutto quando connesso allo svolgimento di attività essenziali, al mantenimento del servizio elettrico, alla tutela del territorio e dei suoi abitanti;

vista la Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico", in particolare l'art. 12, lettera j) relativa al criterio dell'aumento di livelli occupazionali qualificati quale criterio di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di:

- 1) Stabilire un tavolo di confronto ed ascolto con i sindacati, le società concessionarie, gli esperti del settore ed altri portatori d'interesse al fine di garantire la migliore tutela dei lavoratori - nel rispetto delle norme, delle leggi, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle normative di sicurezza dell'organizzazione del lavoro in turni continui avvicendati-, la qualità della professione dei guardiadighe e la sicurezza del territorio, evitando esternalizzazioni di tali servizi da parte dei soggetti concessionari;*
- 2) Riconsiderare i parametri del punto j)."*

ORDINE DEL GIORNO N.20

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica

coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;
premessò altresì che la legge regionale 21/2020 prevede che sono determinati con regolamento regionale i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
considerato che il presente disegno di legge apporta una modifica alla suddetta legge 21/2020 inserendo che con regolamento regionale si determina anche la quota dei canoni da destinare al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione dei bacini idrografici;
rilevato che la pianificazione di bacino è attuata dall'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dall'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Autorità di bacino interregionale del Lemene;
appurato che l'attuazione degli interventi sul territorio è di competenza regionale;
considerato che la gestione delle risorse idriche è un tema complesso che coinvolge necessariamente aspetti molto diversi tra loro e che su questo tema la politica deve svolgere un ruolo fondamentale;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad esprimersi sul Piano di Gestione previa informativa alla Commissione consiliare competente."

ORDINE DEL GIORNO N.21

GABROVEC

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, constatata la ricchezza degli antichi toponimi originali dei luoghi che contraddistingue tutte le aree del territorio regionale;
atteso che questi antichi toponimi venivano tramandati principalmente per via orale e sono parte integrante del variegato patrimonio culturale del nostro territorio;
preso atto dell'invito della Giunta al ritiro dell'emendamento in materia accolto dal proponente;
tutto ciò premesso,*

impegna la Giunta regionale

a valorizzare il patrimonio costituito dagli antichi toponimi originali dei luoghi anche prevedendone la loro raccolta in una banca dati al fine di considerarli nella predisposizione della cartografia regionale."

ORDINE DEL GIORNO N.22

GABROVEC

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, vista la norma di cui al comma 62 e segg. e le modifiche introdotte dal DDL 130 che ha ridotto il minimo dei capi per cui si può accedere ai contributi in oggetto da cinquanta a trenta;
considerata l'importanza economica ed il ruolo, anche sociale, delle piccole aziende agricole nella filiera primaria e turistica della nostra regione;
atteso che sono proprio le piccole aziende famigliari quelle che sempre più si orientano verso modalità libere di allevamento dei suini e che sono quindi altrettanto, se non maggiormente, esposte ai rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica;*

accolto l'invito della Giunta al ritiro dell'emendamento teso ad una ulteriore riduzione del numero minimo di capi a fronte di un impegno a considerare la proposta nella prima occasione utile; tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a prevedere pro futuro incentivi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di controllo passivo all'ingresso della fauna selvatica anche per le realtà aziendali con piccoli allevamenti suinicoli."

ORDINE DEL GIORNO N.23

GABROVEC

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerata la partecipazione attiva alle audizioni in occasione dell'esame del disegno di legge n. 130 da parte delle associazioni di categoria economiche e agricole che hanno presentato le proprie richieste e proposte anche in forma di memorie scritte, depositate agli atti delle competenti Commissioni permanenti del Consiglio regionale;

visto l'invito della Giunta ed il conseguente ritiro degli emendamenti volti all'integrazione della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) a fronte di un impegno a trattare le proposte in maniera più approfondita e organica;

attesa l'importanza economica, sociale ed ambientale del settore primario ed il ruolo fondamentale ricoperto dalle imprese agro-silvo-pastorali specialmente nelle aree montane, marginali e svantaggiate nel mantenimento e nello sviluppo del territorio;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a predisporre una proposta di revisione e integrazione della legge regionale 19/2009 che preveda semplificazione e deroghe volte a favorire le attività agro-silvo-pastorale compatibili con le esigenze di sviluppo sostenibile del territorio."

ORDINE DEL GIORNO N.24

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il Piano di Gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e ss.mm.iii, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;

premesso altresì che la legge regionale 21/2020 prevede che sono determinati con regolamento regionale i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

considerato che il presente disegno di legge apporta una modifica alla suddetta legge 21/2020 inserendo che con regolamento regionale si determina anche la quota dei canoni da destinare al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione dei bacini idrografici;

rilevato che la pianificazione di bacino è attuata dall'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dall'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Autorità di bacino interregionale del Lemene;

*appurato che l'attuazione degli interventi sul territorio è di competenza regionale;
considerato che la gestione delle risorse idriche è un tema complesso che coinvolge necessariamente
aspetti molto diversi tra loro e che su questo tema la politica deve svolgere un ruolo fondamentale;
tutto ciò premesso,*

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

ad esprimersi sul Piano di Gestione previa informativa alla Commissione consiliare competente."

ORDINE DEL GIORNO N.25

HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

*premesso che le dighe presenti sul territorio regionale rappresentano un valore strategico e richiedono
un presidio e un monitoraggio quotidiano lungo tutto l'arco dell'anno, anche nel corso del periodo
invernale nel quale i guardiadighe si trovano spesso ad operare in condizioni di criticità e forte
isolamento, a causa delle frequenti condizioni metereologiche avverse e dei difficili collegamenti con tali
strutture;*

*premesso altresì che le stesse possiedono un valore fortemente simbolico e storico per il nostro
territorio, nel ricordo della tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963;*

*considerato il fondamentale lavoro svolto dai guardiadighe, caratterizzato da gravose mansioni di
responsabilità, quali ad esempio la gestione e la verifica delle principali strutture della diga, essenziali per
la tutela e la sicurezza del territorio e di coloro che lo abitano;*

*rilevata la preoccupazione emersa da alcuni Comitati di Tutela delle aree interessate dalle strutture circa
il mantenimento di adeguati livelli occupazionali, anche per quanto concerne le figure dei guardiadighe,
che potrebbero essere messi in discussione con l'esternalizzazione a società terze rispetto al
concessionario;*

*appurato inoltre un diffuso dissenso relativo all'utilizzo degli appalti da parte dei concessionari di beni di
pubblica utilità, soprattutto quando connesso allo svolgimento di attività essenziali, al mantenimento
del servizio elettrico, alla tutela del territorio e dei suoi abitanti;*

*vista la Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi
derivazioni d'acqua a uso idroelettrico", in particolare l'art. 12, lettera j) relativa al criterio dell'aumento di
livelli occupazionali qualificati quale criterio di valutazione dei progetti presentati ai fini
dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico;*

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di:

- 1) stabilire un tavolo di confronto ed ascolto con i sindacati, le società concessionarie, gli esperti del settore ed altri portatori d'interesse al fine di garantire la migliore tutela dei lavoratori - nel rispetto delle norme, delle leggi, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle normative di sicurezza dell'organizzazione del lavoro in turni continui avvicendati-, la qualità della professione dei guardiadighe e la sicurezza del territorio, evitando esternalizzazioni di tali servizi da parte dei soggetti concessionari;*
- 2) Riconsiderare i parametri del punto j)."*

ORDINE DEL GIORNO N.26

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MAZZOLINI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che in data 01/02/2018 si è svolta una riunione della Commissione Scientifica Regionale per la micologia nominata con DGR 12/01/2018, n. 3 in cui è stato presentato e illustrato un progetto, elaborato da Geoticket, per proporre un nuovo sistema per il pagamento dei permessi giornalieri per la raccolta di funghi;

constatato che, come evidenziato nell'ambito della riunione della Commissione, l'attuale disciplina regionale in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei genera numerose difficoltà relativamente all'iter per l'ottenimento del permesso per la raccolta funghi;

rilevato che le difficoltà di cui sopra riguardano, in particolare, l'obbligatorietà della frequenza di un corso, la gestione dello stesso e la fissazione entro il 31 maggio di ogni anno della data di presentazione della richiesta di ammissione all'esame;

considerato che, inoltre, nell'ambito della riunione della Commissione sono state rilevate problematiche rispetto alla concessione di permessi a fini turistici e, di conseguenza, la necessità di prevedere forme di controllo sulla concessione e l'utilizzo di tali permessi ipotizzando, inoltre, il rilascio degli stessi anche per i residenti in Regione Friuli Venezia Giulia;

tenuto conto che il progetto elaborato da Geoticket è stato implementato in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto e, in particolare, si pone l'obiettivo di rendere facilmente disponibili i permessi, nonché fornire informazioni sul territorio in cui il servizio è erogato nell'ottica di rendere quest'ultimo più veloce e pratico;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore competente

ad attivarsi per implementare anche sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia il progetto elaborato da Geoticket per la concessione dei permessi per la raccolta di funghi."

ORDINE DEL GIORNO N.27

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MAZZOLINI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visti

- l'articolo 14, comma 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ai sensi del quale "L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito";

- l'articolo 19, comma 1 della LR 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ai sensi del quale "Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso";

- l'articolo 19, comma 2 della LR 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ai sensi del quale "Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei";

tenuto conto che l'articolo 7, comma 1 della LR 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) dispone che, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e la possibilità di esercitare la caccia alla fauna selvatica stanziale al massimo per tre giorni alla settimana, il numero delle giornate di caccia settimanali può essere integrato, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 novembre, di due giornate soltanto per la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento; rilevato che l'utilizzo del termine appostamento nella disposizione appena sopra richiamata, senza indicazione della tipologia (fisso o temporaneo), pone delle difficoltà nell'interpretazione della tipologia dell'esercizio venatorio da appostamento da porre in essere nelle due giornate integrative; tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore competente

a individuare la modalità più idonea per fornire la corretta interpretazione del concetto di appostamento (fisso e temporaneo) e quello di caccia vagante.”

ORDINE DEL GIORNO N.28

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI, MAZZOLINI

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il Ministero dell'ambiente ha avviato l'iter di adozione del Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione Europea con riferimento alla non corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE e all'attività venatoria praticata in Italia su diciannove specie di uccelli in cattivo stato di conservazione, tra cui la più problematica risulta essere la Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

ricordato che l'articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE stabilisce che le specie di uccelli indicate nell'allegato II possono essere cacciate soltanto se ciò non pregiudica la conservazione delle medesime e che l'attività venatoria praticata su queste specie può essere giudicata sostenibile soltanto se esercitata nell'ambito di un adeguato piano di gestione;

preso atto che il Ministero dell'ambiente, insieme all'ISPRA, ha provveduto a redigere il “Piano di gestione della Tortora selvatica” su cui però Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza permanente, non hanno raggiunto un accordo;

rilevato che in data 22 marzo 2021 la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della transizione ecologica (MITE) ha diramato una circolare in cui, a causa del mancato accordo tra Regioni e Province autonome e in ragione di un'ulteriore richiesta di chiarimenti inviata dalla Commissione Europea, stabilisce una moratoria dell'attività venatoria sulla specie Tortora selvatica;

considerato che una decisione nel senso di una sospensione dell'attività venatoria potrebbe essere estesa anche alle altre specie contenute nell'Allegato II della Direttiva 2009/147/CE come già accaduto nel 2019, su indicazione della Commissione Europea, per le specie Pavoncella e Moriglione;

tenuto conto che con riguardo alla recente circolare del MITE, gli eurodeputati Marco Dreosto e Massimo Casanova hanno dichiarato che “Sul piano di gestione della tortora esistono le condizioni favorevoli per un accordo tra Regioni, che dovranno convergere nelle medesime modalità di prelievo e carniere in pre-apertura” facendo, dunque, sperare in una possibile revisione della decisione di sospendere l'attività venatoria sulla Tortora selvatica;

considerato che nuove sinergie per risolvere la problematica potrebbero derivare dall'elezione, avvenuta in data 9 aprile 2021, del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore competente

- 1) a sollecitare le istituzioni coinvolte nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano a raggiungere celermente un accordo per elaborare il Piano di gestione della Tortora selvatica;*
- 2) a richiedere al MITE una revisione della decisione di sospendere l'attività venatoria sulla Tortora selvatica e di comunicare alla Commissione Europea che l'iter per l'elaborazione del Piano di gestione relativo a questa specie è ancora in corso."*

ORDINE DEL GIORNO N.29

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI, MAZZOLINI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'emergenza Covid-19 ha evidenziato la necessità di diffondere, tra le diverse realtà imprenditoriali, la cultura dell'innovazione tecnologica e digitale anche con lo scopo di contrastare gli effetti negativi della pandemia su occupazione, produzione e consumi;

ricordato che in data 14/12/2020 la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha pubblicato il Decreto 214903/LAVFORU contenente l'Avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo nell'ambito dell'attuazione del "Programma Specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati" con il fine di accrescere la formazione di lavoratori e imprenditori, sviluppare la competitività d'impresa e riallineare competenze e conoscenze in rapporto ai mutamenti dei modelli organizzativi e imprenditoriali;

rilevato che le risorse disponibili per la realizzazione delle operazioni formative ammontavano a euro 1.000.000 di cui euro 150.000 equamente e rispettivamente riservati per le imprese delle filiere/settori della foresta-legno, dell'agroalimentare e del turismo collocate in Alta Carnia, nell'area delle Dolomiti friulane e nell'area del Canal del Ferro – Val Canale, mentre le operazioni formative rivolte ai lavoratori di imprese non facenti parte delle tre suddette filiere dovevano essere presentate a valere sui fondi che riguardavano il territorio regionale (commi da 1 a 5 del punto 9 dell'Avviso);

constatato che attualmente sono disponibili gli elenchi dei progetti formativi presentati a dicembre 2020 e gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché le graduatorie dei progetti presentati a dicembre 2020 e gennaio 2021, mentre risultano ancora in fase di valutazione i progetti presentati a febbraio e marzo 2021;

preso atto che in data 31/03/2021 la Regione ha comunicato la sospensione, a partire dallo sportello di aprile, della presentazione delle operazioni formative a valere sul PS 52/20 a causa dell'esaurimento delle risorse, specificando che rimane ancora attivo, per disponibilità di risorse, lo sportello relativo alle aree interne dell'Alta Carnia e del Canal del Ferro – Val Canale;

considerato che il perdurare dell'emergenza Covid-19 rende necessario intervenire sulla valorizzazione e sul miglioramento del bagaglio di competenze dei lavoratori delle imprese collocate sul territorio regionale sia per esigenze connesse allo sviluppo del capitale umano nell'organizzazione e nel contesto aziendale, ma anche per incentivare e motivare i lavoratori a migliorarsi e valorizzare le proprie professionalità in un momento di difficoltà come quello causato dalla pandemia che, nel lungo periodo, rischia di incidere negativamente nelle dinamiche della sfera lavorativa degli individui;

tenuto conto che l'Avviso prevedeva che, qualora alla data di chiusura della presentazione dei progetti, prevista per il 30/09/2021, non fossero state utilizzate tutte le risorse finanziarie previste per le Aree

interne, i fondi rimanenti avrebbero potuto essere utilizzati per finanziare operazioni presentate a valere sul restante territorio regionale;
constatato che, nell'eventuale presenza di economie, sia necessario optare per un ulteriore sostegno al PS 52/20 viste le rilevanti finalità pubbliche che lo stesso persegue anche rispetto agli altri Programmi Specifici appartenenti all'Asse 3 – Istruzione e formazione;
tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Presidente della Regione e l'Assessore competente

a valutare la possibilità di utilizzare eventuali economie per sostenere ulteriori operazioni formative volte a rafforzare e riqualificare le competenze dei lavoratori delle imprese del territorio regionale.”

ORDINE DEL GIORNO N. 30

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MAZZOLINI

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il rettilineo della strada provinciale 21 San Vito al Tagliamento-Bannia di Fiume Veneto è percorso a elevata velocità dai veicoli ed è teatro di numerosi incidenti, molti dei quali anche mortali (24 decessi in 25 anni, circa 70 feriti negli ultimi sei anni), e che un punto particolarmente critico è rappresentato dall'incrocio tra le vie San Vito, Michelangelo e Risorgimento, in località Rivatte di Fiume Veneto;

preso atto che il 29 luglio 2020, 263 cittadini hanno presentato la petizione n. 28, <<Richiesta rotatoria in località Rivatte di Bannia all'altezza dell'incrocio tra via Risorgimento e via Michelangelo>>, che chiedeva al Consiglio regionale di “valutare con la dovuta attenzione l'opportunità di ridurre il rischio di incidenti provocati dall'alta velocità nel tratto di strada SP21 che collega San Vito al Tagliamento a Bannia, realizzando una rotatoria in località Rivatte, all'altezza dell'incrocio tra via San Vito, via Michelangelo e via Risorgimento”;

tenuto conto che si tratta della seconda petizione avente lo stesso oggetto, la prima delle quali era stata presentata nel corso dell'XI legislatura;

ricordata l'esistenza di un progetto per l'allargamento dell'asse viario della SP21 San-Bannia, nell'ambito del quale si è convenuto di includere la nuova rotatoria di Rivatte come la migliore e più celere soluzione per la sua realizzazione;

richiamata la condivisione della necessità di realizzare la rotatoria da parte dell'assessore Pizzimenti nella riunione della IV commissione del 10 febbraio 2021, nel corso della quale sono stati auditi i primi firmatari della petizione n. 28, e i relativi impegni di avviare l'iter necessario;

appreso dell'effettivo avvio dell'iter da parte di FVG Strade Spa per integrare il progetto di allargamento della SP 21 San Vito-Bannia con la previsione della rotatoria, con una tempistica che sarà inevitabilmente influenzata dall'acquisizione e del completamento di una serie di atti e passaggi tecnici, tra i quali un nuovo aggiornamento della delegazione amministrativa sull'opera complessiva e del relativo finanziamento che comprenda anche la nuova rotatoria, nonché il completamento o l'aggiornamento delle varianti urbanistiche dei Comuni interessati dall'opera;

ribadito che tra i diversi modi per ridurre la velocità all'ingresso dell'abitato di Rivatte quello della rotatoria è il più efficace e definitivo per risolvere le problematiche;

ritenuto urgente realizzare l'opera a tutela dei residenti della località e di tutti gli utenti della strada e dunque far sì che tutti gli atti tecnici, amministrativi e finanziari siano completati nel più breve tempo possibile;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna la giunta regionale

- 1) *a far sì che tutte le pratiche in capo alla Regione relative all'integrazione del progetto di allargamento della SP 21 San Vito-Bannia con la previsione della nuova rotatoria in località Rivatte siano espletate con la massima urgenza;*
- 2) *a sollecitare le amministrazioni comunali interessate a completare l'iter urbanistico relativo all'opera;*
- 3) *a individuare prima possibile le risorse relative alla rotatoria in località Rivatte, per aggiornare il quadro finanziario complessivo del progetto di allargamento della SP 21 in cui verrà inserito e dei relativi atti."*

ORDINE DEL GIORNO N. 31

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che il Regolamento emanato con Decreto n° 0141/Pres. del 21 ottobre 2020 disciplina l'allevamento, la detenzione, la vendita e la cessione di fauna, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'articolo 9 della Legge Regionale 19 dicembre 1986 n. 56 "Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne" e dell'articolo 3, lettera j ter) della Legge Regionale 6 marzo 2008 n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

visto che l'articolo 14 del regolamento disciplina le modalità di identificazione degli uccelli allevati, e in particolare definisce che gli esemplari di avifauna allevati sono identificati "mediante l'applicazione di anelli inamovibili chiusi, di diametro adeguato per specie, al fine che i medesimi non possano essere sfilati dall'arto dei soggetti", che gli anelli inamovibili chiusi "sono applicati ai piccoli entro dieci giorni dalla nascita" e "sono richiesti alle Associazioni Ornitologiche riconosciute a livello nazionale o iscritte all'albo regionale";

visto che l'articolo 12 definisce che i titolari degli allevamenti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico "nel quale sono annotati i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite ed alle cessioni o alla macellazione dei soggetti allevati entro 30 giorni dalla fine di ciascun ciclo riproduttivo";

preso atto delle numerose frodi che riguardano il traffico illecito di passeriformi selvatici, – attività che consente ai fraudolenti ingenti guadagni – che si concretizzano in particolare nelle forme seguenti:

- a) *gli anelli vengono infilati agli esemplari selvatici catturati da adulti, o vengono infilati anelli di diametro maggiore rispetto a quanto previsto e successivamente "aggiustati" alle zampe degli animali;*
- b) *vengono venduti animali selvatici come fossero nati in cattività giustificando le incongruenze delle bolle di cessione con presunti decessi avvenuti nel lasso di tempo intercorso tra la vendita e il registro;*

ritenuto che le previsioni dell'attuale regolamento non riescono ad assicurare un controllo efficace da parte della autorità competente, e in particolare, che rispetto all'anello non sia sufficiente la dicitura: "adeguato alla specie e inamovibile" e che rispetto alla numerosità, sia necessario che gli allevatori tengano un registro aggiornato;

impegna la giunta regionale

a modificare il "regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività di allevamento, vendita e detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter) e dell'articolo 39, comma 1, lettera h ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e in particolare:

1. a specificare che l'inanellamento degli uccelli deve essere effettuato mediante "applicazione di anello inamovibile chiuso e del diametro corrispondente alle tabelle della Federazione Ornitologica Italiana";
2. a prevedere che il registro di carico e scarico sia aggiornato periodicamente con una cadenza temporale non superiore a 15 giorni."

ORDINE DEL GIORNO N. 32

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto l'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo) che definisce il sistema di contribuzione regionale sugli acquisti di carburante;

visto che al comma 3 la norma definisce che la misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618;

visto l'articolo 131 del ddl 130 che, nelle more del riordino normativo delle misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, prevede che gli aumenti dei contributi di cui in premessa, si applichino anche ai Comuni i cui confini territoriali distino meno di dieci chilometri dai confini di Stato;

ritenuto che tali misure di sostegno all'acquisto dei carburanti debbano essere modulati sulla base del reddito delle famiglie per un principio di equità;

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a valutare di prevedere differenziazione delle agevolazioni sul valore del carburante sulla base del reddito familiare, affinché tali contributi siano destinati a soggetti in possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro, in possesso di un'auto a benzina o diesel di cilindrata non superiore a 1,8 cc."

ORDINE DEL GIORNO N. 33

DAL ZOVO, SERGO, CAPOZZELLA, USSAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

vista la Strategia nazionale delle green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) che ha consentito in Italia la coltivazione della canapa esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi dall'uso farmaceutico, con sementi certificate, in applicazione della normativa di settore, secondo le indicazioni del Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali;

visto l'articolo 6 del ddl 130 che promuove e incentiva le imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti "a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce e della canapa nei territori vocati";

ritenuto che il sostegno pubblico alla coltura della canapa si giustifica con il valore ecologico della stessa e con la possibilità di diventare una coltura da reddito per i molteplici impieghi dei suoi derivati in diversi settori produttivi che possono costituire filiere, dall'alimentare, grazie alle proprietà nutraceutiche dell'olio e della farina che contengono sostanze con comprovate caratteristiche benefiche per la salute, al tessile e alla bioedilizia;

tenuto conto che per favorire l'integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, risulta improrogabile la costruzione di un Centro regionale di prima trasformazione, per la lavorazione delle fibre di canapa e per l'estrazione dell'olio di canapa attraverso tecnologie verdi;

considerato che affinché la transizione ecologica avvenga infatti è necessaria un'azione coerente da parte di tutti i livelli di governo e dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, cittadini) con misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili;

tutto ciò premesso,

impegna la giunta regionale

a proseguire nel tracciare uno scenario futuro per la transizione della Regione basato su un'economia verde, circolare e sostenibile, e in particolare a:

1. promuovere tra i cittadini la conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà e degli usi della canapa industriale e dei suoi derivati;
2. favorire la qualificazione delle competenze degli addetti alla lavorazione della canapa nei settori dell'economia verde e della bioeconomia;
3. sostenere il miglioramento della produzione agricola e assicurare l'accompagnamento tecnico agli agricoltori;
4. sostenere la produzione di prodotti derivati dalla canapa ad alto valore aggiunto attraverso la creazione di un centro di prima trasformazione;
5. sostenere lo sviluppo di filiere produttive tramite misure per la ricerca, l'innovazione e l'aggregazione delle imprese;
6. promuovere la valorizzazione dei prodotti a base di canapa attraverso una certificazione di qualità."

ORDINE DEL GIORNO N. 34

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto che gli anfibi sono i vertebrati a maggior rischio dell'Italia nord-orientale, sia per questioni intrinseche legate ai loro forti legami con le acque superficiali ed ipogee, sia per la loro sensibilità a particolari infezioni, sia per la notevole frammentazione dei loro habitat, legata al forte utilizzo antropico della pianura, ai riordini fondiari e alla sistematica bonifica delle zone umide;

rilevato in particolare che in montagna e in molte aree carsiche da un lato si assiste alla generale perdita di biotopi riproduttivi legata alla riduzione di tradizionali attività agro-pastorali e al conseguente prosciugamento degli abbeveratoi per il bestiame, dall'altro all'introduzione di pesci in tutti i corpi idrici residuali di superficie, anche quelli posti alle quote più elevate che ne erano naturalmente privi; in pianura, la disponibilità di biotopi riproduttivi viene continuamente ridotta dai riordini fondiari e dalla pratica delle bonifiche, sempre attuate senza adeguate misure di mitigazione; visto che alla particolare sensibilità degli anfibi si aggiunge la loro scarsa mobilità: difficilmente in seguito al presentarsi di alterazioni nel loro habitat riescono ad intraprendere grandi spostamenti alla ricerca di condizioni più idonee, soprattutto se, come spesso accade, ostacolati da un paesaggio fortemente frammentato e dalla mancanza di corridoi ecologici; considerata la passione che anima il lavoro volontario di molte associazioni della regione che si occupano della tutela degli anfibi e delle aree umide, quali a titolo di esempio, l'Associazione Ambientalista Eugenio Rosmann che da molti anni lavora sulla strada del Vallone, il Gruppo Amici dei Rospi di Polcenigo che, alla fine dell'inverno, sorveglia le sorgenti della Santissima ed il Palù del Livenza, uno dei principali luoghi di accoppiamento dei rospi e di altri anfibi della zona, e l'associazione "tutori stagni e zone umide FVG" che seguono la migrazione degli anfibi nella zona di San Dorligo e Dolina; preso atto che la frammentazione ambientale è oggi riconosciuta come una tra le principali minacce globali alla conservazione della diversità biologica perché riduce la vitalità delle popolazioni animali, in quanto il territorio a disposizione diminuisce, e lo sviluppo di reti ecologiche rappresenta una delle strategie più accreditate per il contrasto della perdita di biodiversità nei paesaggi contemporanei;

impegna la giunta

1. a ridurre l'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di mitigazione quali sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna minore, in particolare nei periodi dell'anno caratterizzati da alta densità di individui;
2. a valutare la possibilità di prevedere incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili, così come suggerito tra le misure di conservazione dei siti della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia."

ORDINE DEL GIORNO N. 35

MORETUZZO, BIDOLI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

richiamato il recente evento pilota tenutosi dal vivo in Spagna, reso possibile grazie all'applicazione di specifici protocolli in grado di garantire lo svolgimento dell'evento pur in un'ottica di salvaguardia della salute;

riscontrato il successo di tale evento e di altri casi analoghi promossi in altri Paesi, che dimostrano come i giusti protocolli permettano la realizzazione di eventi dal vivo anche in presenza di numerose persone, senza sacrificare l'innegabile diritto alla salute di tutti i partecipanti e i lavoratori coinvolti;

richiamata l'importanza degli eventi dal vivo soprattutto per quanto concerne gli eventi culturali, che appartengono a uno dei settori maggiormente messi in difficoltà dall'attuale situazione pandemica;

considerato che la stagione estiva permetterà di riconsiderare diverse limitazioni e che potrà rappresentare un'ottima occasione anche per rilanciare gli eventi culturali dal vivo e all'aperto;

valutata l'opportunità che l'Amministrazione regionale supporti il settore culturale e dello spettacolo;

*preso atto che la realizzazione di eventi e manifestazioni dal vivo all'aperto anche di grandi dimensioni, distribuita in modo capillare sul territorio regionale, rientrerebbe in una virtuosa forma di promozione diffusa dei luoghi e delle particolarità presenti in Friuli-Venezia Giulia;
constatato che gli eventi culturali dal vivo sono uno strumento molto importante per promuovere la regione, arricchendo, allo stesso tempo, l'offerta turistica;*

impegna la giunta regionale

a supportare in ogni forma finanziaria, economica e logistica, eventualmente con il supporto di Promoturismo FVG, l'organizzazione e la realizzazione di eventi culturali dal vivo in un'ottica di salvaguardia della salute dei partecipanti e dei lavoratori coinvolti, anche prendendo a riferimento i protocolli positivi già intrapresi in altri contesti."

ORDINE DEL GIORNO N. 36

IACOP, MORETTI, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la situazione innescata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta determinando una grave crisi economica con particolare intensità nel comparto turistico;

preso atto che con l'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche della montagna friulana che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica;

ricordato che le conseguenze della crisi pandemica si sono manifestate in tutto il contesto turistico regionale, in particolare nelle città d'arte;

atteso che in Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti sei Consorzi turistici, di cui solo tre riconducibili alla montagna;

impegna la giunta regionale

a prevedere, in occasione del prossimo assestamento di bilancio, l'estensione dei contributi previsti dall'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1, a tutti i Consorzi turistici regionali."

ORDINE DEL GIORNO N. 37

BOLZONELLO, MORETTI, IACOP, RUSSO, COSOLINI, CONFICONI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la Film Commission regionale è stata istituita con la Legge regionale 21/2006 per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate;

preso atto che Film Commission FVG finanzia e supporta produzioni audiovisive che scelgono di girare in Friuli Venezia Giulia;

considerato che dalla sua nascita, Film Commission ha assistito centinaia di produzioni, tra film, documentari, serie televisive, videoclip e spot;

ricordato che nel 2019 la Film Commission regionale, per la sua operatività, ha ottenuto risorse regionali pari a 1.500.000,00 euro;

preso atto che a seguito delle conseguenze della pandemia Covid-19, il finanziamento nel 2020 a Film Commission è stato ridotto di 500.000,00 euro con l'impegno pubblico in Aula dell'Assessore

competente di destinarli all'anno successivo per un rafforzamento dell'operatività dell'impresa in questione;

considerato che, al momento, sono molte le richieste di produzioni nazionali ed internazionali per girare in Friuli Venezia Giulia durante il 2021;

atteso che in sede di finanziaria regionale 2021 è stata assegnata la somma di 1.000.000,00 euro, mentre negli anni precedenti detto finanziamento ammontava a 1.500.000 euro;

impegna la giunta regionale

a dare continuità all'impegno assunto in Aula e di prevedere, in sede di assestamento di bilancio, uno stanziamento a favore di Film Commission FVG pari a 1.000.000,00 euro."

ORDINE DEL GIORNO N. 38

SANTORO, IACOP, COSOLINI, MIANI, MORETTI, DI BERT, HONSELL

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

"premessi che il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli ha già avviato i lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario locale, ubicato nel territorio di competenza del medesimo Consorzio;

considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha già finanziato il primo lotto previsto con un

contributo previsto dall'articolo 64 della Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

evidenziata la necessità di portare a compimento i lavori avviati al fine di garantire e qualificare i servizi offerti alle aziende aventi sedi produttive nel territorio friulano;

impegna la giunta regionale

a valutare la possibilità di sostenere, nei prossimi provvedimenti finanziari previsti nel corso del 2021, lo stanziamento dei fondi necessari a garantire i contributi necessari al COSEF finalizzati a terminare i lavori per il completamento del nuovo scalo ferroviario e della viabilità a servizio della ZIU."

ORDINE DEL GIORNO N. 39

GABROVEC

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

considerato che permangono frequenti, specialmente nelle aree periferiche i casi di abbandono illecito dei rifiuti da parte di ignoti su aree accessibili pubbliche e private;

atteso che nella nostra regione si contano più di 75.000 ettari appartenenti alle proprietà collettive;

vista la memoria depositata agli atti del Consiglio regionale da parte della Comunità – Agrarna skupnost in occasione delle audizioni relative all'esame del DDL n. 130;

preso atto dell'invito della Giunta al ritiro dell'emendamento in materia, accolto dal proponente;

impegna la giunta regionale

a prevedere la possibilità di includere nelle previsioni di cui al comma 3 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 anche le Comunità familiari riconosciute e regolarmente iscritte nell'apposito elenco regionale coinvolgendole negli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati."

ORDINE DEL GIORNO N. 40
MORETTI, DA GIAU, SANTORO

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premessi che:*

con Decreto n° 4801/TERINF del 01/12/2020 del Direttore del Servizio edilizia è stata approvata la graduatoria relativa al "Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2020";

al bando hanno partecipato quasi 40 soggetti pubblici e privati, evidenziando l'effettiva aspettativa su questo tipo di canale contributivo;

la dotazione finanziaria ha permesso il finanziamento di sole due domande, lasciando in attesa ben 32 domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse;

considerato che nell'ottica del ritorno alla fase pre-emergenziale è opportuno che i gestori che erogano questi importanti servizi alle famiglie si possano organizzare per tempo ristrutturando e ammodernando le strutture per offrire una più ampia e migliore accoglienza;

tutto ciò premesso

impegna la giunta regionale

a valutare lo stanziamento di apposita dotazione finanziaria nel prossimo assestamento di bilancio al fine di permettere lo scorrimento della graduatoria relativa al "Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2020".

ORDINE DEL GIORNO N. 41

MAZZOLINI, MIANI, BUDAI, TOSOLINI, BERNARDIS, BOSCHETTI, BORDIN, CALLIGARIS, SINGH, MORAS, LIPPOLIS, POLESELLO, TURCHET

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il Disegno di Legge numero 130 recante <<Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)>> ed in particolare il Capo VIII recante <<Disposizioni in materia di ambiente e energia>>;

premessi che la tutela del territorio e delle sue risorse è di fondamentale importanza perché questo possa essere tramandato intatto alle generazioni future;

preso atto che la montagna della nostra comunità autonoma subisce sempre di più un grave fenomeno di spopolamento e che è di fondamentale importanza cercare di agevolare le condizioni di vita nelle zone montuose della nostra regione, per consentire ai cittadini ivi residenti di costruirsi un avvenire certo;

visto il Decreto legislativo 25 maggio 2001, numero 265 recante <<Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo>>;

visto altresì il Decreto legislativo 23 aprile 2002, numero 110 recante <<Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese>>;

vista la Legge regionale 6 novembre 2020, numero 21 recante <<Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.>>;

visto Il Decreto Legislativo numero 387 del 2003 recante <<Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità>> laddove in particolare al comma 1 dell'articolo 12 si dice che <<...Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi...sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.>>;

preso atto che ad oggi nel territorio regionale sono assentite, concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per un numero pari a: 217 concessioni di piccole derivazioni di cui 60 in corso di rinnovo, definizione variante o subentro, 9 concessioni di grandi derivazioni, 122 impianti sui canali consortili interessati da altri provvedimenti autorizzativi e che dall' anno 2000 ad oggi sono state presentate 288 domande di concessione ad uso idroelettrico;

considerato che numerosi residenti ed Amministrazioni comunali del territorio hanno espresso la loro ferma volontà di preservare il patrimonio idrico della montagna della nostra Comunità Autonoma;

ricordato in tal senso, con criterio meramente di ordine cronologico, solamente le ultime due iniziative espressione del territorio e dei suoi abitanti ovvero:

-la Petizione nr. 35 "Un patrimonio comune da proteggere. Liberiamo il fiume Fella dalle speculazioni", sottoscritta in tempi di pandemia da ben 1.300 cittadini dei territori di Carnia, Canal del Ferro e Valcanale e consegnata il 12 Gennaio 2021 al Presidente del Consiglio Regionale Zanin con la quale si invita la Regione a riesaminare la propria politica nel settore idroelettrico delle piccole derivazioni, valorizzando la propria autonomia e partendo, quale premessa indispensabile allo scopo, da una sospensione-moratoria immediata di tutte le domande di derivazione idroelettrica presentate o già in istruttoria, con rilevazione dello stato di fatto nel settore ; e nel contempo si indicano dei validi punti a partire dai quali avviare la discussione politica per un riesame del settore ;

- l'Appello "Salviamo le ultime acque della nostra montagna" sottoscritto da numerosi Comitati delle acque dei nostri territori montani ed Associazioni nonché da esponenti del mondo civile, che notevole risalto ha avuto anche sulla stampa regionale;

preso atto che sul nostro territorio regionale vi sono esempi virtuosi quali quello della Società Elettrica Cooperativa dell'Alto Bût che rappresenta la prima azienda friulana per la produzione e distribuzione di energia idroelettrica sorta in forma di cooperativa e che da sempre rivendica con forza e determinazione la propria autonomia e indipendenza e sopravvive alla privatizzazione delle industrie elettriche, e la Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la giunta regionale

a valutare la possibilità di:

attivarsi con le autorità competenti al fine di addivenire quanto prima a una regolamentazione sulle piccole derivazioni d'acqua a uso idroelettrico che tuteli gli interessi imprescindibili delle comunità locali."

ORDINE DEL GIORNO N. 42

BERNARDIS, BORDIN, BUDAI, TOSOLINI, MIANI, BOSCHETTI, MAZZOLINI, CALLIGARIS, MORAS, LIPPOLIS, SINGH, POLESELLO, TURCHET

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il disegno di legge regionale n. 130 recante "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)", in particolare il Capo X che prevede "Disposizioni in materia di protezione civile";

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

considerata la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, con la quale è costituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile" e successive modificazioni;

preso atto che la Legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede la competenza delle Regioni nell'approvazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed il coordinamento della stessa lotta attiva, concedendo la possibilità di avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

considerata inoltre la Legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", che prevede tra l'altro anche la possibilità di addvenire alla stipula di convenzioni tra le Regioni e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

visto il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in Legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", che all'articolo 5 prevede le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – in materia di Protezione Civile, anche in coordinamento con le Regioni;

vista altresì la Legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi" e successive modificazioni;

considerata altresì la Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e successive modifiche, recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile".

vista inoltre la Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3, che istituisce il Centro Funzionale Decentrato di Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia;

vista la Convenzione n. 74/PC/2014 tra Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Protezione civile della Regione per la reciproca collaborazione nelle attività di Protezione Civile;

ricordato che la succitata Convenzione non risulta più in vigore dalla fine del mese di luglio 2020;

considerato che in origine la Convenzione partiva dal presupposto che il Corpo dei Vigili del Fuoco svolgeva il servizio di spegnimento incendi sul territorio regionale anche nei cosiddetti "scenari di interfaccia" e soprattutto 24h/24, cosa che né il Corpo Forestale regionale né la Protezione Civile regionale, che si basa peraltro su personale volontario, e pertanto non sempre disponibile e non sempre assicurabile, potevano e possono tutt'oggi assicurare e garantire;

considerato inoltre che con tale Convenzione venivano stanziati risorse anche per ulteriori attività e per assicurare agli stessi Vigili del Fuoco sul territorio regionale determinate modalità operative sfruttando sistemi tecnologici ed informatici all'avanguardia, che permettano rapidi scambi di dati ed informazioni con i soggetti con cui abbiano la necessità di comunicare;

ritenuto che i Vigili del Fuoco, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, sono sicuramente una risorsa fondamentale e imprescindibile ed una Istituzione che va tutelata e supportata per le azioni che svolge nel quotidiano e soprattutto in occasione di situazioni emergenziali e/o straordinarie."

tutto ciò premesso,

impegna la giunta regionale

affinché si attivi per addivenire alla stipula di accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco al fine di:

- a) prevedere gli interventi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito regionale concernenti il servizio di antincendio boschivo, previsto per la durata dell'intera giornata, quindi anche nelle ore notturne, in collaborazione con la Protezione Civile e la Forestale regionali;*
- b) mantenere in efficienza la connessione tra la Sala Operativa regionale di Protezione civile di Palmanova e le Sale operative regionale e territoriali dei Vigili del Fuoco della Regione attraverso un sistema di trasmissione e ricezione dati digitali e collegamenti dedicati a larga banda per l'effettuazione di videoconferenze e la ricezione delle informazioni dalle reti di monitoraggio;*
- c) adottare innovativi sistemi su scala regionale di comunicazione radio digitali, a larga banda e multiaccesso;*
- d) sviluppare congiuntamente l'attività di pianificazione di emergenza;*
- e) sviluppare attività anche congiunte di formazione e di addestramento del Volontariato di protezione civile e del personale VV.F.;*
- f) promuovere esercitazioni congiunte;*
- g) promuovere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica."*

ORDINE DEL GIORNO N. 43

TOSOLINI, BORDIN, BOSCHETTI, BERNARDIS, BUDAI, CALLIGARIS, GHERSINICH, LIPPOLIS, MAZZOLINI, MIANI, MORAS, POLESELLO, SINGH, SLOKAR, SPAGNOLO, TURCHET

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il Capo VIII (Disposizioni in materia di ambiente e energia) del disegno di legge regionale n. 130, con particolare riferimento all'articolo 97, recante modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

considerato che la modifica normativa proposta nel ddl 130 discende dalla disciplina nazionale sovraordinata di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a sua volta attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

preso atto che la disciplina sovraordinata, tra l'altro, sancisce la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, nonché il loro assoggettamento al procedimento di autorizzazione unica di competenza regionale, procedimento che deve essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

considerato altresì che il comma 4 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 prevede lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (in subiecta materia decisione della conferenza di servizi assunta in forza delle posizioni prevalenti, come confermato anche dalla recentissima pronuncia del Consiglio di Stato del 12 aprile 2021 n. 2893);

visto il DM 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ai sensi del comma 10, art. 12 d.lgs. 387/2003 cit., per cui le Regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti; ritenuta l'esigenza di fornire a livello regionale, nei limiti delle competenze attribuite dall'ordinamento giuridico e dallo Statuto di autonomia, un inquadramento unitario all'insediamento nel territorio regionale di impianti FER, questione sino ad oggi affrontata sotto il profilo tecnico-impiantistico, che spesso sottovaluta gli elementi del contesto socio-culturale in cui gli impianti vanno ad inserirsi: contesto storico-culturale o ambientale che comporta ostacoli ma al contempo opportunità, al fine di promuovere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, anche all'interno delle aree naturali protette ricomprese nelle Regioni facenti parte dei Programmi di finanziamento comunitario. Ciò anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nel quadro della Convenzione sui cambiamenti climatici che ha portato alla sottoscrizione del protocollo di Kyoto, diretti a promuovere le fonti energetiche alternative e per dare un impulso, anche attraverso un massiccio ricorso a strumenti incentivanti, alla loro diffusione sul territorio nazionale;

rilevato che sia l'ordinamento europeo che quello nazionale, già sanciscono che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con l'unica precisazione che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

ritenuto altresì che nell'individuazione dei siti non idonei, in attuazione del citato comma 10 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, andrebbe adottato un approccio dinamico al problema della conservazione della natura, in modo da concepire la tutela del territorio non solo come un vincolo che inibisce determinate destinazioni d'uso del suolo, ma anche e soprattutto come un potente motore dello sviluppo locale, in forme che rispondono ai dettami della sostenibilità ambientale e in qualche modo anticipano anche dal punto di vista tecnologico – le modalità di una riconversione ecologica destinata a investire nel tempo tutte le attività antropiche sul territorio interessato;

considerato che le più recenti tesi scientifiche in materia affermano che le aree naturali protette dovrebbero essere un laboratorio in cui sperimentare le soluzioni più avanzate di un percorso di fuoriuscita dagli inconvenienti indotti dallo sviluppo industriale e dai rischi planetari connessi alla riproduzione dell'attuale modello di sviluppo;

considerato che la presenza di un livello accurato di programmazione e pianificazione da parte della Regione rappresenta la premessa necessaria per assicurare il livello di decentramento amministrativo, anche in base alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166, senza però che si pongano a livello locale vincoli per l'efficienza o elementi di disomogeneità, ma piuttosto elementi di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio, anche al fine del necessario contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

preso atto che il paragrafo 1.2 delle disposizioni generali del DM 10.09.2010 prevede espressamente che le Regioni possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17;

ritenuto che la funzione attribuita alla Regione dal comma 10, art. 12 d.lgs. 387/2003 cit., non possa essere assolta attraverso lo strumento legislativo, ma piuttosto da atti di tipo programmatico o

pianificatorio come oltretutto indicato anche dal DM 10.09.2010, data la necessità di assicurare il coordinamento tra il contenuto del Piano energetico regionale, del Piano Paesaggistico e del Piano territoriale, al fine di addivenire all'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzativa unica; tutto ciò premesso,

impegna la giunta regionale

a valutare l'opportunità di avviare le procedure tecniche al fine di attuare la funzione attribuita alla Regione dal comma 10, art. 12 d.lgs. 387/2003 cit. e dal par. 17 del DM 10.09.2010, assicurando il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionali quali il Piano energetico regionale, del Piano Paesaggistico e del Piano territoriale."

ORDINE DEL GIORNO N. 44

BERNARDIS, TOSOLINI, BORDIN, BUDAI, LIPPOLIS, MAZZOLINI, MIANI, MORAS, POLESSELLO, SINGH, TURCHET

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il disegno di legge regionale n. 130 recante "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)", in particolare il Capo VIII che reca "Disposizioni in materia di ambiente e energia";

ricordato in particolare l'art. 128 del suddetto disegno di legge che reca "Disposizioni transitorie in materia di sostegno all'acquisto di carburanti" ed evidenzia che le misure di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione a favore delle persone fisiche residenti sul territorio regionale, gli aumenti dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, si applicano anche ai Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di stato;

considerata la Legge Regione 14/2010 recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo";

considerato inoltre il pronunciamento della Corte di giustizia europea del 14 gennaio 2021 che ha confermato che lo sconto sul prezzo del carburante per i residenti del Friuli Venezia Giulia non viola le leggi europee sulla tassazione dell'energia;

ricordata la necessità, più volte sostenuta anche dall'assessore regionale all'Energia, di rivedere la norma sui carburanti del 2010 per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle evoluzioni di mercato, in particolare ai modelli di consumo e alle abitudini di trasporto;

ricordata altresì l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio regionale della Mozione n. 185 della Legislatura XII "Zona Franca di emergenza e Zona logistica semplificata per il Friuli Venezia Giulia. Il Presidente e la Giunta regionale rafforzino il pressing istituzionale con Roma per urgenti misure di armonizzazione economica per evitare tracollo economico e sociale" che poneva l'attenzione anche sulla necessità di attuare le misure adeguate per superare gli ostacoli determinati dai confini nelle aree transfrontaliere del Friuli Venezia Giulia;

visti i dati afferenti alle vendite dei carburanti in periodo Covid nelle zone di confine della nostra Regione che, per effetto della chiusura dei confini e nonostante le fortissime limitazioni agli spostamenti, hanno

visto anche notevoli incrementi percentuali, come accaduto ad esempio sul territorio comunale di Gorizia nel mese di novembre 2020, in cui si è registrato un aumento di vendite pari al +139,6% rispetto a novembre 2019, con totali 885.443 litri venduti rispetto ai 369.549 del precedente anno;
ritenuto che tali dati evidenziano in modo eclatante il cosiddetto "pendolarismo del pieno", fenomeno che comporta la perdita di oltre 100 milioni di euro ogni anno fra accise e tasse sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia e contribuisce alla desertificazione economica e sociale dei Comuni più svantaggiati, ovvero quelli dove la distanza dal confine è al di sotto dei 10km ed è tale da agevolare l'emorragia di liquidità;
tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare la possibilità, in fase di revisione e aggiornamento della legge regionale 14/2010, di prendere in considerazione l'istituzione di una fascia 0 dove ricomprendere i Comuni di confine più svantaggiati, fra cui anche quelli già individuati dalla Legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e in cui applicare lo sconto base della Fascia 1 con un aumento percentuale parametrizzato periodicamente rispetto al prezzo dei carburanti praticato tra Austria e Slovenia, con l'obiettivo di far restare ingenti risorse sul nostro territorio regionale."

ORDINE DEL GIORNO N. 45

BORDIN, BERNARDIS, TOSOLINI, BUDAI, LIPPOLIS, MAZZOLINI, MIANI, MORAS, POLESELLO, SINGH, TURCHET, CALLIGARIS

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che le Forze Armate del nostro Paese svolgono un ruolo fondamentale sia nelle missioni all'estero che in Patria adoperandosi ogni giorno per il bene dell'intera collettività;

visto che nel nostro Paese le Forze Armate sono costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare oltre che dall'Arma dei carabinieri;

vista la Legge 14 novembre 2000, n. 331 recante <<Norme per l'istituzione del servizio militare professionale>> ed in particolare l'Articolo 1 <<Compiti delle Forze armate>> in cui si dice << Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.>>;

visto il Disegno di Legge numero 130 recante <<Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)>>;

vista la Legge regionale 20 agosto 2007, numero 23 recante << Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.>> ed in particolare l'Articolo numero 34 recante <<Libera circolazione e agevolazioni di viaggio>> in cui al comma 2 si dice << Hanno diritto alla libera circolazione: a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del

territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20; a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio; b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera; c) i minori dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale; c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.>>;

vista altresì la Delibera di Giunta Regionale numero 182 del 31 gennaio 2014 recante <<Lr 23/2007, art 34. libera circolazione delle forze dell'ordine sui mezzi del servizio ferroviario regionale. indicazioni e priorità.>> nella quale al punto uno del <<Delibera>> si delibera di << di individuare quale priorità ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 121/1981, ovvero Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato, quali categorie cui consentire la libera circolazione sui treni del servizio regionale ferroviario>>;

vista infine la Delibera di Giunta Regionale numero 127 del 30 gennaio 2020 recante << Lr 23/2007, art 34, comma 2, lettera a) ter e lettera c) bis. libera circolazione sui servizi ferroviari regionali. approvazione schema di intesa.>> nella quale al punto due del <<Delibera>> si delibera di << di individuare, in fase di prima applicazione delle lettere a) ter e c) bis dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 23/2007, i seguenti soggetti a cui riservare il beneficio della circolazione gratuita sui servizi di trasporto ferroviario regionale: - quali soggetti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) ter gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale; - quali soggetti di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c) bis gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Direzione Marittima di Trieste;

considerato che la presenza di membri delle le Forze Armate del nostro Paese sui treni regionali gestiti da Trenitalia SpA e Ferrovie Udine-Cividale (Fuc) consente una maggiore tutela e sicurezza dei viaggiatori andando a beneficio di tutta la nostra comunità regionale;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare la possibilità di sostenere interventi volti ad ampliare il beneficio della libera circolazione sui Servizi Ferroviari regionali agli appartenenti alle Forze Armate."

ORDINE DEL GIORNO N. 46
CENTIS, LIGUORI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che nella nostra regione esiste un grande patrimonio di fiumi, corsi d'acqua e rogge di risorgive che attraversano il territorio; patrimonio che rappresenta un inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale;

atteso che la pesca sportiva in Friuli Venezia Giulia ha permesso, negli anni, sia l'aggregazione sociale che il controllo dei corsi d'acqua, della loro qualità e specificità grazie ai pescatori sportivi;
apprezzato il ruolo delle associazioni di pesca sportiva, costituite da persone che da sempre tramandano oltre alla passione per la pesca, valori quali il rispetto dell'ambiente, della fauna e della flora e di tutto ciò che sta nell'acqua e che lo circonda;
ricordato che il Friuli Venezia Giulia è sempre stata una regione legata alla pesca sportiva, visto che un tempo si contavano oltre 50 mila appassionati che, con canna in spalla, si recavano lungo le sponde dei nostri corsi d'acqua per una battuta di pesca;
ricordato che dal 1971 l'Ente Tutela Pesca (oggi Ente Tutela Patrimonio Ittico), composto anche da rappresentanti della pesca sportiva, gestisce e controlla le acque interne e l'attività di pesca su tutto il territorio regionale;
preso atto che, da diversi anni, l'attività di pesca sportiva in regione si è di molto ridotta a causa dell'esiguità di semine di materiale ittico pescante e di avannotti, di procedimenti burocratici lunghi, farraginosi e onerosi e della presenza massiccia di specie di uccelli ittiofagi, come i cormorani, che si stanno sempre più insediando creando non pochi danni alla fauna acquatica e agli allevamenti ittici;
considerato l'impatto negativo dell'utilizzo dell'acqua per scopi irrigui ed energetici, con conseguente abbassamento del livello dei corsi d'acqua e innalzamento della temperatura della stessa;
preso atto che ad oggi, in tutta la regione, sono meno di 10 mila gli appassionati di pesca sportiva, numero che dimostra un vero tracollo rispetto al passato,

impegna la giunta regionale

a valutare interventi per incentivare la pesca sportiva, con particolare riferimento a iniziative di alleggerimento burocratico e di riduzione dei costi, al fine di permettere una concreta ripresa, aumentare l'entusiasmo attorno a questa pratica e dare valore al senso civico e ai valori ad essa collegati."

ORDINE DEL GIORNO N. 47

CENTIS, LIGUORI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso il forte sviluppo dell'apicoltura in Friuli Venezia Giulia che, nel solo Friuli Occidentale, conta 8.600 alveari e 400 aderenti al Consorzio apicoltori di Pordenone;

appreso che una rinnovata attenzione della popolazione per la salute alimentare, indotta anche dalla situazione di emergenza pandemica, ha portato all'aumento del 13% degli acquisti familiari di miele nel 2020;

atteso che una singola ape, visita in genere 5 mila fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di visite floreali per produrre un chilogrammo di miele;

considerato che le temperature particolarmente basse di questa primavera hanno provocato ingenti danni alle piante spontanee di interesse apistico come il ciliegio, l'acero, ma soprattutto l'acacia, per la quale è forte l'allarme di un generale appassimento e disseccamento dei germogli; tre colture su quattro dipendono in una certa misura, per resa e qualità, dall'impollinazione delle api e tra queste ci sono mele, pere, ciliegie, cocomero, fragole e meloni; il danno dunque oltre che ambientale è anche economico;

preso atto che negli scaffali dei supermercati è già possibile notare che più di un vasetto su due di miele viene dall'estero e che ciò non va a favore dei consumatori: nel territorio italiano non sono ammesse coltivazioni Ogm a differenza di quanto avviene in altri Paesi - come la Cina - quindi il miele di produzione nazionale, riconoscibile attraverso l'etichettatura di origine obbligatoria fortemente sostenuta dalla Coldiretti, è da considerarsi migliore;

impegna la giunta regionale

a valutare azioni utili a sostenere l'apicoltura della nostra regione, anche in considerazione dei positivi risvolti economici generali e degli effetti sulla tutela della biodiversità."

ORDINE DEL GIORNO N. 48

CENTIS, LIGUORI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che i meccanismi fiscali agevolativi finalizzati a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni sono stati fortemente rafforzati con il Superbonus 110%, la misura di incentivazione introdotta dal Decreto Legge "Rilancio" n. 34/2020 del 19 maggio 2020;

considerato che tante famiglie, interessate a eseguire lavori di manutenzione, ristrutturazione, efficientamento energetico delle proprie abitazione, si trovano nella difficile situazione di non poter dimostrare la conformità statica degli edifici esistenti in quanto risultano presenti opere prive di certificato di collaudo statico;

verificato che le normative che si sono susseguite negli anni risultano troppo rigide riguardo alle opere di carattere minore quali pertinenze, tettoie, aperture di nuovi fori interni od esterni, piccoli ampliamenti ecc;

impegna la giunta regionale

a valutare modifiche normative che permettano di dimostrare la conformità statica di un'opera minore anche con semplice dichiarazione di un tecnico abilitato, evitando un iter troppo complesso e troppo costoso per il cittadino."

ORDINE DEL GIORNO N. 49

HONSELL, MORETTI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO,

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto l'emendamento 3. ter¹, approvato nella seduta del Consiglio regionale in data 27 aprile, che introduce nel presente Disegno di Legge l'art. 3 ter che prevede l'autorizzazione in capo all'amministrazione regionale di dismettere le proprie quote di partecipazione in Banca Mediocredito;

rilevata la forte preoccupazione delle principali sigle sindacali che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori, in particolare Fisac Cgil FVG e Ulca FVG che sottoscrivono il seguente appello, per quanto concerne le possibili ripercussioni di questa dismissione sui futuri livelli occupazionali dell'azienda;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale a:

- valutare tutte le misure utili, nei limiti delle proprie competenze e, qualora si proceda alla dismissione delle quote, a tutelare tutte le dipendenti e i dipendenti di Mediocredito, ormai inquadrati con il contratto Federcasse, rispetto alla conservazione del posto di lavoro, all'inquadramento contrattuale e professionale e alla collocazione geografica attualmente in essere;

- adoperarsi che al personale dipendente di questo ramo di azienda sia individuata una funzione idonea, allo scopo di non impoverire il tessuto economico e professionale del territorio."

ORDINE DEL GIORNO N. 50

BORDIN, DI BERT, NICOLI, TOSOLINI, BOSCHETTI, BERNARDIS, BUDAI, CALLIGARIS, GHERSINICH, LIPPOLIS, MIANI, MORAS, POLESELLO, SINGH, SLOKAR, TURCHET, PICCIN, BASSO, MORANDINI, MATTIUSSI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

visto il Disegno di Legge numero 130 recante <<Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)>>;

visto l'emendamento integrativo presentato dalla Giunta regionale avente ad oggetto "Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito FVG SpA", approvato dall'Aula;

preso atto che attualmente Banca Mediocredito FVG Spa gestisce per conto della Regione diversi importanti fondi agevolati tanto nei confronti delle imprese quanto dei privati persone fisiche e che la maggior parte degli stessi riveste natura di gestione fuori bilancio;

rilevato che il servizio di supporto alla segreteria della parte più rilevante di questi strumenti è affidato con procedura di gara, quindi all'esterno e appunto con oneri a carico del bilancio regionale;

preso atto altresì della manifestazione di interesse presentata dal Gruppo Bancario Iccrea quale socio di controllo di Banca Mediocredito dal 2018;

considerata ancora attuale la mission dell'Istituto bancario regionale, come promotore dello sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia ed il supporto al sistema economico regionale, facilitando – in una prospettiva di creazione di valore – la disponibilità di servizi e risorse finanziarie ai soggetti pubblici e privati della Regione, anche attraverso la gestione degli strumenti di agevolazione finanziaria in coordinamento con gli altri soggetti che operano nel processo di promozione e concessione degli aiuti;

ritenuto quindi strategico e opportuno valutare di ricondurre la gestione dei fondi agevolati in capo ad un organismo in house partecipato dalla Regione al fine di internalizzare la regia di tali strumenti, realizzando una governance degli stessi maggiormente incisiva e diretta nonché più razionale ed economica, salvaguardando al contempo anche i posti di lavoro sul territorio;

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale,

a valutare la possibilità di mantenere la governance gestionale dei fondi agevolati, attraverso una specifica Struttura regionale o altro organismo controllato, che attualmente gestisce Banca Mediocredito FVG."

ORDINE DEL GIORNO N. 51

TOSOLINI, BORDIN, BERNARDIS, SINGH, MAZZOLINI, BUDAI, BOSCHETTI, CALLIGARIS, MORAS, MIANI

"Il Consiglio regionale,

visto il Disegno di Legge numero 125 recante <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>;

premesso che la Direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, definisce "Infrastruttura critica" un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri ed essenziale al mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere

economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo;

preso atto che una struttura ospedaliera rappresenta un ambiente di grandi dimensioni, aperto alla cittadinanza e agli operatori, con una struttura articolata, spesso difficile da proteggere, e inoltre che nell'arco delle 24 ore il flusso continuo di persone che usufruiscono dei servizi sanitari si distribuisce con modalità e quantità diverse nei vari settori dell'ospedale, nelle aree esterne, nei parcheggi e le strade di accesso alla struttura;

preso altresì atto che i casi di furti in ospedale rappresentano un fenomeno molto diffuso nei piccoli e grandi ospedali, laddove vengono meno i controlli, e spesso cadono nel silenzio;

considerato che è importante aumentare i livelli di sicurezza nelle strutture sanitarie pubbliche, al fine di limitare accessi non autorizzati nei reparti vietati al pubblico e regolamentare quelli in aree calde come i triage dei pronti soccorso;

considerato altresì che il Ministro dell'Interno, con proprio decreto 1 dicembre 2010, n. 269, ha introdotto la figura del "security manager" in seno agli istituti di vigilanza privata, istituti questi ultimi previsti nell'impianto del decreto sulla sicurezza sussidiaria, a protezione di tutte le infrastrutture critiche, sia esse pubbliche che private e che l'ambito sanitario rappresenta un settore specifico e complesso, con caratteristiche ed esigenze di sicurezza completamente diverse da quelle di ogni altra attività della società civile;

rilevato che un ospedale ha l'onere di mantenere attivi gli accessi, sempre sotto controllo nell'arco delle 24h anche in presenza di numerosi ingressi, che non possono essere chiusi;

tenuto conto che qualsiasi organizzazione sanitaria al servizio del pubblico ha l'obbligo di gestire l'ambiente in maniera da diminuire al massimo la possibilità di danni e/o situazioni di pericolo ai propri pazienti, sia di natura accidentale, sia di natura dolosa, sia di natura economica e che la principale ragione per cui un'Amministrazione ospedaliera deve affrontare in modo incisivo il problema della sicurezza, soprattutto dei pazienti, è riconducibile ad una responsabilità morale che diventa ancora più cogente, ed assume addirittura un carattere contrattuale, quando il paziente non è in grado di badare a se stesso;

ritenuto che a salvaguardia dell'incolumità delle persone, sia in rapporto alla prevenzione sia alla difesa da minacce, aggressioni e danni contro la persona o beni perpetrati volontariamente da individui o gruppi di persone, vanno considerati e attuati ragionati piani di protezione e security;

ritenuto, altresì non più procrastinabile, visti gli innumerevoli fatti quotidiani di cronaca in danno delle strutture e degli operatori sanitari, l'istituzione della figura di un manager della security all'interno delle strutture ospedaliere/sanitarie di competenza regionale;

rilevato infine che il "security manager" è un esperto nel settore della sicurezza, sia in ambito privato che pubblico, in grado di sviluppare strategie, politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e superare, eventi di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali e immateriali, organizzative e umane di cui l'azienda o l'ente sanitario dispone;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della regione e la giunta regionale,

a valutare la possibilità di sostenere l'istituzione, nel settore sanitario regionale, della figura del "security manager" conforme alla norma UNI 10459:2017 (funzioni di security aziendale), inserendo tale figura professionale nell'organigramma in seno alle strutture regionali sanitarie complesse, per gestire al meglio il rischio security e safety, affidando al "security manager" ospedaliero i compiti di gestione e

controllo delle predette fonti di rischio, delle tecnologie di safety e di security, e tutti i servizi di vigilanza e controllo.”

ORDINE DEL GIORNO N. 52

BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la situazione innescata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta determinando una grave crisi economica e sociale con un evidente aumento delle fragilità soprattutto nelle fasce più deboli; ricordato che il Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone è una realtà senza fini di lucro con finalità assistenziali, culturali, formative, sociali e ricreative;

considerato che all'interno del Centro, fin dagli anni Sessanta, è attivo un servizio di mensa che nel 2019 ha distribuito circa 69.000 pasti, di cui 22.000 a studenti, ed impiega 7 dipendenti;

preso atto che il servizio di mensa del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone ha sempre rivestito un importante ruolo di supporto al diritto allo studio e di assistenza sociale per le fasce più deboli del territorio;

atteso che il servizio di mensa godeva di un sostegno da parte dell'Ente provinciale di Pordenone proprio in virtù delle finalità del servizio ristorativo in questione;

considerato che nel 2018, con specifica norma di legge, sono state stanziare risorse annue pari a 50.000,00 euro per tre anni per sopperire al contributo che veniva concesso dall'Amministrazione provinciale di Pordenone;

impegna la giunta regionale

a dare continuità al contributo regionale erogato a suo tempo al fine di consentire il proseguo dell'attività del servizio di mensa del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone.”

ORDINE DEL GIORNO N. 53

MIANI, TOSOLINI, GHERSINICH, SLOKAR

“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

preso atto che l'attività estrattiva si manifesta come l'utilizzo di una risorsa naturale che comporta una trasformazione del territorio e che nella nostra Regione ci sono 63 cave autorizzate così distribuite: 7 in provincia di Gorizia, 20 in provincia di Pordenone, 8 in provincia di Trieste, 28 in provincia di Udine e che i materiali lapidei sono suddivisi in quattro categorie: calcari (comprendenti anche marmorino, gesso, flysch e marna), ghiaie (comprendenti anche le sabbie), pietre ornamentali e argille per laterizi;

preso atto altresì che le attività estrattive nelle cave di pietra ornamentale, rispetto ad altre tipologie di estrazione, abbisognano di tecniche particolari e di preparazione specifica e che esse rappresentano un'eccellenza del nostro territorio regionale;

vista la Legge regionale 15 luglio 2016, numero 12 recante <<Disciplina organica delle attività estrattive.>>;

visto il Disegno di Legge numero 130 recante <<Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)>> ed in particolare l'Articolo numero 108 recante <<Modifiche all'articolo 10 della legge regionale

12/2016>>, l'Articolo numero 109 recante <<Modifica all'articolo 12 della legge regionale

12/2016>>, l'Articolo numero 110 recante <<Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 111 recante <<Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 112 recante <<Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 113 recante <<Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 114 recante <<Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 115 recante <<Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 116 recante <<Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016>>, l'Articolo numero 117 recante <<Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2016>>;
preso atto che le attività estrattive nelle cave di pietra ornamentale necessitano per loro natura di una normativa snella, che consenta agli operatori una gestione che abbia una continuità temporale certa;
rilevato che le attività estrattive nelle cave di pietra ornamentale richiedono una visione imprenditoriale di lungo periodo con business plan articolati per fasi complesse e con cospicue dotazioni finanziarie e capacità operative;
preso atto altresì che in questo momento di difficile congiuntura economica per la nostra Comunità regionale, risulta quanto mai necessario agevolare quanto più possibile le attività produttive che operano nella nostra Regione Autonoma;
tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la giunta regionale

a valutare la possibilità di:

attuare un'ulteriore revisione normativa della Legge regionale 15 luglio 2016, numero 12 <<Disciplina organica delle attività estrattive.>> al fine di agevolare quanto più possibile le attività estrattive nelle cave di pietra ornamentale."

ORDINE DEL GIORNO N. 54

DI BERT, MORANDINI, SIBAU

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che nel 2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana quale beneficiario di una prima quota di trasferimento fondi per la progettazione e la realizzazione di un fossato per mitigare il rischio di allagamento di vaste porzioni del territorio a sud di Udine, compresa l'ex Zona Industriale Udinese, oggi Cosef;

preso atto che nel novembre 2019 è stato redatto il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di realizzazione del fosso il cui tracciato avrà una lunghezza di circa 5.2 km per la gran parte parallelo alla linea ferroviaria Udine – Cervignano del Friuli, andando a immettersi nell'esistente torrente Brentana a sud di Santo Stefano Udinese, per un'opera di mitigazione del rischio e nel complesso migliorativa della rete idrografica del territorio;

constatato che gli interventi progettuali previsti rispondono alle necessità del territorio e alle sue criticità, portando a un notevole miglioramento della risposta idraulica del contesto in cui sono inseriti al di fuori dei limiti definiti dai bacini idrografici a essi afferenti;

ritenuto necessario procedere quanto prima con il completamento dell'opera che una volta ultimata garantirà la messa in sicurezza di intere fasce di territorio;

impegna la Giunta Regionale

a valutare il completamento del tratto mancante tra l'area oggi Cosef e il territorio di Santa Maria la Longa, per rendere funzionale e completa un'opera strategica per la messa in sicurezza idraulica del territorio."

ORDINE DEL GIORNO N. 55
DI BERT, MORANDINI, SIBAU

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesse che il Covid è una malattia con una problematica di gestione collegata non soltanto alla fase acuta ma anche in quella che segue;
riscontrato che molti pazienti clinicamente guariti continuano a presentare nel medio e lungo termine almeno uno degli oltre cinquanta sintomi attribuiti al virus come affaticamento, cefalea, disordine dell'attenzione, con intensità estremamente variabile;
valutato che per evitare che questi sintomi vadano ad interferire con la ripresa dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana è possibile seguire un percorso personalizzato di riabilitazione respiratoria e neuropsicologica post-covid;
preso atto che anche la Regione Veneto solo pochi giorni fa ha approvato l'attuazione di un progetto di riabilitazione per i pazienti che hanno contratto il virus prevedendo anche l'istituzione di un centro Regionale specifico;*

impegna la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia

a valutare l'opportunità di istituire o qualora già istituita a potenziare, una specifica piattaforma per la presa in carico riabilitativa dei pazienti post Covid, per l'erogazione di interventi e piani personalizzati per il recupero funzionale, motorio e psicologico."

ORDINE DEL GIORNO N. 56
DI BERT, MORANDINI, SIBAU

*"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
premesse che con il "Decreto Rilancio" è stato introdotto il cosiddetto "Superbonus", una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per chi effettua entro giugno 2022 interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, abbattimento barriere architettoniche e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole;
ricordato che la detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all'esecuzione dell'intervento, quali l'acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali;
riscontrato che si tratta di una delle misure più consistenti e popolari messe in campo per rinnovare il patrimonio edilizio, rilanciare la crescita, tutelare l'ambiente e offrire una grande opportunità di risparmio per i cittadini;
preso atto che associazioni di categoria, tecnici e operatori del settore edile hanno in più occasioni posto l'attenzione sul rischio di un aumento indiscriminato del costo delle materie prime con il rischio di un rallentamento dei lavori di aziende e professionisti davanti a un aumento vertiginoso dei costi a fronte della crescita della domanda di fruizione dell'agevolazione;
valutato che comunque la materia è di stretta competenza nazionale;*

impegna la Giunta Regionale

affinché si evitino manovre speculative con il conseguente rischio di vanificare l'importanza dell'istituto, a intraprendere nei confronti del Governo un'azione di sensibilizzazione, perché ponga in essere le misure più idonee, tese a contenere l'aumento dei prezzi delle materie prime, indispensabili per procedere con gli interventi previsti dalla misura denominata "bonus 110%".

ORDINE DEL GIORNO N. 57

MIANI, BERNARDIS, SINGH

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che la Latteria Sociale di Cividale nasce nel 1924 con il nome Latteria Turnaria di Cividale, in seguito alla chiusura delle Latterie delle frazioni cividalesi di Gagliano e Spessa, come prima società cooperativa in Friuli Venezia Giulia;

preso atto che la Latteria è attualmente costituita da un totale di quaranta soci che conferiscono il loro latte in caseificio e che presso i locali di produzione della Latteria vengono lavorati giornalmente duecento quintali di latte al fine della trasformazione sia in formaggi freschi che in formaggi più stagionati;

considerato che la latteria occupa complessivamente quaranta persone impiegate sia nel caseificio che nei negozi di proprietà, per una commercializzazione di prodotti giornaliera corrispondente a circa la metà dell'intera produzione;

considerato inoltre che i punti vendita della Latteria ammontano a una decina e che all'interno degli stessi è anche possibile trovare un ampio assortimento di prodotti alimentari in grado di intercettare le tendenze di un consumatore sempre più attento alla salute, alla bontà, alla genuinità e alle proprietà organolettiche del cibo;

preso atto che lo stabile dedicato alla lavorazione e alla produzione dei vari latticini si trova ormai nella zona residenziale di Cividale;

rilevato che il trasferimento presso altro stabile precedentemente individuato, tra l'altro non nel Comune di Cividale, non risulta più possibile a causa dell'intervenuto cambio di destinazione dello stesso;

ritenuto necessario che la Regione tuteli i piccoli produttori del territorio, anche con riferimento a quelle realtà che si dimostrano ormai di lunga tradizione e che da molti anni si sono affermate come veri e propri punti di riferimento per i consumatori, riuscendo ad ampliare il proprio bacino di clientela ed ergendosi quasi ad Istituzione per determinate località e per tutto il loro circondario;

tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

a sostenere in via collaborativa, anche con interventi contributivi, tutte le realtà commerciali, imprenditoriali ed artigianali che, come la Latteria di Cividale, sono considerate storiche e, al contempo, veri e propri punti di riferimento per determinati territori regionali, al fine di consentire loro la prosecuzione dell'attività, anche mediante incontri volti alla possibile delocalizzazione sul territorio regionale dei rispettivi siti produttivi."

ORDINE DEL GIORNO N. 58

DI BERT, MORANDINI, BUDAI

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che all'uscita del casello autostradale è presente un incrocio semaforico che regola il traffico in uscita dall'A4 e i transiti lungo la Strada Regionale 352 e l'ex Strada Provinciale 126, diretti da e per

importanti centri urbani come Palmanova, Cervignano, Aquileia, Grado, Cormons e zone commerciali e industriali;

preso atto che proprio la complessa articolazione delle direttrici e l'intensità dei flussi di transito comporta dei tempi d'attesa particolarmente lunghi e il formarsi di colonne di mezzi in attesa;

rilevato che una situazione del genere inevitabilmente comporta l'immissione nell'aria di elevate percentuali di immissione di gas di scarico e agenti inquinanti stante anche la presenza di mezzi pesanti diretti alle aree commerciali e produttive dei territori contermini all'uscita autostradale;

constatato che una diversa soluzione viabilistica permetterebbe di ovviare a quanto appena evidenziato, alleggerendo i tempi d'attesa ed evitando il formarsi di lunghe code;

ritenuto che la previsione di un simile intervento infrastrutturale andrebbe a migliorare anche il collegamento e quindi il servizio reso all'utenza delle attività commerciali e produttive insediate nella zona;

impegna la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia

a prevedere, nella futura programmazione infrastrutturale, la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale incrocio semaforico posto all'uscita del casello autostradale di Palmanova."

ORDINE DEL GIORNO N. 59

DI BERT

"Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

premesso che l'Amministrazione regionale è particolarmente impegnata per individuare le migliori soluzioni possibili in merito alla spinosa questione delle concessioni demaniali balneari, come conferma la predisposizione normativa contenuta nella collegata alla Legge di Stabilità prevedendo una proroga tecnica a tutto il 2021 per dare un minimo di certezza operativa ai concessionari;

preso atto che la soluzione definitiva debba necessariamente passare attraverso l'interlocuzione con il Governo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, auspicando una condivisione di intenti che permetta un maggior peso contrattuale nei confronti dell'Esecutivo di Governo;

fatta salva la competenza nazionale sulla materia;

valutata l'urgenza di salvaguardare le necessità e le esigenze dei concessionari attraverso atti non impugnabili;

visti i contenuti della legge regionale 22 del 2006 che attualmente non consente agli operatori di rivedere in modo dinamico i propri programmi di investimento al fine di adeguarli tempestivamente alle nuove esigenze di mercato che, ora più che mai, sono soggette a rapidi cambiamenti. Si pensi solo ai necessari e obbligatori, processi di adeguamento delle proprie strutture alle nuove norme igienico sanitarie;

visti i contenuti della legge regionale 17 del 2009 in materia di concessioni demaniali norma che necessita di un intervento per uniformare e equiparare i criteri di concessione previsti;

impegna la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia

a prendere in considerazione l'opportunità di procedere quanto prima con una modifica alla normativa di competenza regionale in materia di concessioni demaniali."

Il PRESIDENTE informa che la consigliera Spagnolo ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 1, 29, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56 e 57; che il consigliere Tosolini ha chiesto di sottoscrivere gli

Ordini del Giorno n.ri 11, 16, 18, 27, 28, 38, 47, 48, 54 e 56; che il consigliere Turchet ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 1, 30, 47 e 52; che il consigliere Morandini ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 26, 27, 28, 29, 41, 42 e 44; che la consigliera Piccin ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 1, 45 e 46; che il consigliere Mazzolini ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 53, 54, 55, 56 e 57; che i consiglieri Slokar e Ghersinich hanno chiesto di sottoscrivere gli ordini del giorno n.ri 1, 21, 27, 28, 26, 29, 30, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 55, 56 e 57; che il consigliere Miani ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 14, 37 e 47; che i consiglieri Capozzella e Ussai hanno chiesto di sottoscrivere l'ordine del giorno n.ro 33; che il consigliere Centis ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 1, 30 e 33; infine, che il consigliere Di Bert ha chiesto di sottoscrivere gli Ordini del Giorno n.ri 41, 45, 51 e 57.

A questo punto Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta fuori microfono, sospende brevemente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.54.

La seduta riprende alle ore 18.13

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta e dopo aver comunicato che il consigliere Miani ha chiesto di sottoscrivere l'Ordine del Giorno n. ro 58., dà la parola all'assessore Roberti per il parere sugli Ordini del Giorno.

L'assessore Roberti, quindi, accoglie gli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58 e 59, invita a ritirare l'Ordine del Giorno n.ro 14, non accoglie invece gli Ordini del giorno n. ri 13, 17, 31, 35, mentre si dichiara disponibile ad accogliere i rimanenti Ordini del Giorno se *il loro dispositivo viene sostituito dalle seguenti riformulazioni: ai n.ri 7, 8, 9 e 11 al termine del dispositivo aggiungere le parole <<compatibilmente con la programmazione e le risorse aziendali.>>; al n. 15 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>> inserire le parole <<valutare di>>; al n. 22 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale e l'assessore competente a>> inserire le parole <<valutare di>>; al n. 26 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>> inserire le parole <<valutare di>>; all'inizio del punto 3) del dispositivo del n. 30 inserire le parole <<a valutare di>>; al n. 33 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>> inserire le parole <<valutare di>>; al n. 36 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a>> inserire le parole <<valutare di>>; al n. 37 prima delle parole <<stanziamento a favore>> inserire le parole <<un incremento dello>>; al n. 39 dopo le parole <<legge regionale 11 agosto 2011, n. 11,>> inserire le parole <<tutti gli usi civili riconosciuti>>; al n. 44 dopo le parole <<a valutare la possibilità,>> sostituire le parole <<in fase di revisione e aggiornamento della legge regionale 14/2010>> con le parole << di coinvolgere anche il Governo nazionale, per la parte fiscale di sua competenza, al fine di rivedere e aggiornare la legge regionale 14/2010>>; al n. 46 dopo le parole <<impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a valutare>>, inserire le parole <<di incrementare gli>>; al n. 47 dopo le parole <<impegna la Giunta regionale a >> sostituire la parola <<valutare>> con le parole <<mantenere le>>; al punto 1 del n. 53 sostituire le parole <<Attuare un'ulteriore revisione normativa della legge regionale 15 luglio 2016, numero 12 <<Disciplina organica delle attività estrattive>> al fine di agevolare quanto più possibile>> con le parole <<Valutare l'attuazione della legge nazionale attraverso atti amministrativi al fine di valorizzare>>; al punto 1 del n. 57, prima delle parole <<sostenere in via collaborativa>>, inserire le parole <<Continuare a>>.*

Tutti i presentatori accolgono le modifiche testé proposte dall'assessore Roberti ad eccezione del consigliere Honsell che non accoglie le modifiche proposte agli Ordini del Giorno n. ri 14 e 17, che dichiara di non voler ritirare.

Si passa quindi a porre in votazione gli Ordini del Giorno non accolti dalla Giunta.

Gli Ordini del Giorno n. ri 13, 14 e 17, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli Ordini del Giorno n. ri 31 e 35, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, non vengono approvati (*rispettivamente: votazione n. 44: favorevoli 11, contrari 29; votazione n. 45: favorevoli 18, contrari 25*).

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (contrario), MORETUZZO (contrario), SERGO (il quale preannuncia un voto contrario), DI BERT (il quale preannuncia un voto favorevole dei consiglieri del gruppo Progetto FVG), MORETTI (il quale preannuncia un voto contrario) e BORDIN (il quale preannuncia un voto favorevole).

Il disegno di legge n. 130 "Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisetoriale 2021)", posto in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 46: favorevoli 25, contrari 17, astenuti 2*).

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 223 del 28 aprile 2021, lo stesso si intende approvato

La seduta termina alle ore 18.50.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE